



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2025

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Marco Pieroni

TORINO, 28 FEBBRAIO 2025



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2025

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Marco Pieroni

TORINO, 28 FEBBRAIO 2025

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2025

Relazione del Presidente

Marco Pieroni

Quale Presidente della Sezione giurisdizionale e a nome dei magistrati assegnati alla Sezione, Consiglieri Luigi Gili, Giuseppe Maria Mezzapesa, Alessandra Olessina, Cristiano Baldi e Ivano Malpesi, saluto e ringrazio tutti i presenti: il Presidente Pio Silvestri, Procuratore generale della Corte dei conti, qui, anche in qualità di rappresentante del Consiglio di presidenza della Corte, il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Prefetto Donato Giovanni Cafagna, il Vicario del Questore di Torino, il rappresentante del Comune di Torino, Assessora Gabriella Nardelli, i rappresentanti delle Autonomie territoriali, l'Avvocato distrettuale dello Stato, Mauro Prinzivalli, i rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, gli Avvocati del foro privato, per il contributo fornito all'equilibrata evoluzione della giurisprudenza della Sezione, il rappresentante del Consiglio dell'ordine forense di Torino, le Forze dell'Ordine, per la collaborazione prestata, i Professori universitari oggi presenti e i rappresentanti del mondo universitario e di quello culturale, tutti i Colleghi della Corte, segnatamente il Procuratore contabile regionale presso questa Sezione giurisdizionale, Presidente Fernanda Fraioli, il Presidente della Sezione del controllo Antonio Attanasio, il Presidente aggiunto alla Sezione di controllo Acheropita Mondera, i magistrati assegnati alla Procura regionale e alla Sezione di controllo per la Regione Piemonte, i Colleghi delle altre Magistrature, il Presidente di Sezione della Corte tributaria per il Lazio Nicola Pannullo e tutti gli altri partecipanti che, accogliendo l'invito ad assistere all'odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, l'attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Saluto la rappresentante dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti Consigliere Adelisa Corsetti.

Un saluto alla Presidente Cinthia Pinotti e alla Presidente Enrica Laterza che, nel tempo, hanno guidato la Sezione giurisdizionale e quella di controllo.

Saluto tutto il personale amministrativo della Sezione e della Corte, il dirigente Dottor Federico Sola e la Dottoressa Caterina Scrugli.

Una premessa: il quadro ordinamentale.

Dopo la felice inaugurazione “raddoppiata” dello scorso anno (il 20 marzo 2024), in cui, unitamente all’apertura dell’anno giudiziario 2024, celebriamo l’apertura della nuova sede nel Palazzo della Corte dei conti nella meravigliosa Piazza Castello, ci troviamo oggi al *redde rationem* circa l’amministrazione della giustizia contabile nel territorio del Piemonte da parte della nostra Sezione giurisdizionale nell’anno appena trascorso.

Siamo consapevoli della responsabilità e della centrale rilevanza che la Corte dei conti riveste nell’ordinamento costituzionale, segnatamente sul territorio di questa Regione, nella triplice articolazione delle distinte funzioni, di controllo, requirente e giurisdizionale, attribuite all’Istituto, a garanzia dei parametri costituzionali dell’equilibrio dei bilanci (artt. 97, primo comma, 81, primo comma, 119, primo comma, Cost.), del coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), dell’armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, Cost.) degli enti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.), dell’efficiente ed efficace gestione delle pubbliche risorse (art. 97, secondo comma, Cost.), della responsabilità amministrativa dei pubblici amministratori e, attraverso il giudizio di conto, degli agenti contabili (art. 28 Cost.) quale corollario della gestione del denaro pubblico oggetto del prelievo fiscale (artt. 23 e 103, secondo comma, Cost.).

Per questo, il modello istituzionale della Corte dei conti scolpito in Costituzione attribuisce all’Istituto, unitamente alle funzioni di controllo da esercitare secondo la regola organizzativa dell’ausiliarità (art. 100, secondo comma, Cost.), funzioni proprie di Magistratura giudicante (art. 103, secondo comma, Cost.), intese, da un canto - su azione della Procura Requirente - ad intercettare le condotte illecite dannose con prevalente finalità reintegratoria, ma, dall’altro, attraverso il valore conformativo delle proprie pronunce, ad indurre comportamenti gestori di sostanziale prevenzione dell’illecito erariale attraverso l’estensione dei principi affermati dalla Corte nelle proprie pronunce oltre i casi di specie, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e del buon andamento nell’impiego del

pubblico denaro.

In questo senso, va evidenziata l'icastica metafora - evocata dal Presidente Guido Carlinò (al quale rivolgo il saluto di tutti noi) nell'inaugurazione dell'anno giudiziario il 14 febbraio scorso nell'Aula delle Sezioni Riunite in Roma - della Corte dei conti quale "bussola" che, nel territorio, orienta la Regione Piemonte e gli enti locali che ivi insistono, in funzione di prevenzione e contrasto delle deviazioni dai principi di legalità e del buon andamento.

In linea con i principi costituzionali di autonomia (art. 5 Cost.) e di sussidiarietà (art. 118 Cost.), il decreto-legge n. 174 del 2012 (conv., con mod. dalla legge n. 213/2012) ha sapientemente disegnato l'articolazione della Corte sul territorio.

Nel mutato assetto del federalismo costituzionale, la Corte è stata significativamente qualificata quale Istituzione dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato, le cui funzioni, a seguito della riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, sono poste a presidio del rispetto delle norme interposte espressive di principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 39/2014).

In tale disegno ordinamentale, la riforma del 2012 ha direttamente attribuito alle Sezioni Regionali di controllo e giurisdizionali e alle Procure contabili, che vi operano, le funzioni tipiche della Corte previste in Costituzione, così avvicinando la magistratura contabile alle comunità locali, tenendo conto delle peculiarità dei territori, in modo da rendere più informato ed incisivo il presidio di garanzia per la legittimità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e più accessibili le tutele giurisdizionali anche in ossequio alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Le riforme, in atto, che interessano la Corte dei conti.

Nel delineato quadro costituzionale, la Corte dei conti è interessata da due tendenze riformatrici.

A) La prima introdotta dall'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con mod., dalla legge n. 120 del 2020; si tratta del c.d. scudo erariale (misura da ultimo prorogata con d.l. n. 202 del 2024, art. 1, comma 9, fino al 30 aprile 2025) in forza del quale la responsabilità per danno erariale per fatti commissivi non è perseguibile se non a titolo di dolo e non anche a

titolo di colpa grave.

Com'è noto le questioni di legittimità della citata disposizione (sollevate in via incidentale, in relazione ai seguenti parametri: articoli 3, 28, 81, 97, primo comma, e 97, secondo comma, e 103 della Costituzione) sono state ritenute non fondate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2024.

Secondo la Corte, la disposizione censurata – pur modificando, in via temporanea, la disciplina dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, ancorata a regime, al dolo e alla colpa grave – non è irragionevole: essa trova, infatti, idonea giustificazione sia in ragione del peculiarissimo contesto economico e sociale dovuto all'emergenza pandemica da COVID-19 – del quale intende fronteggiare le ricadute economiche – sia per la provvisorietà della disciplina posta.

La pronuncia trova peraltro un significativo temperamento nell'*obiter* (o forse, più propriamente, nell'auspicio rivolto al legislatore) contenuto al punto 11 del *diritto*, laddove si trova affermato che il legislatore potrebbe vagliare “una eccezionale esclusione della responsabilità colposa per specifiche categorie di pubblici dipendenti, anche solo in relazione a determinate tipologie di atti, in ragione della particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o del connesso elevato rischio patrimoniale”, brano della sentenza puntualmente ripreso nel parere reso dalle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 3/2024 in relazione alle modifiche normative in atto. Al riguardo, non ci si può esimere dal rilevare una non irrilevante asimmetria nella *ratio decidendi* della pronuncia n. 132 di non fondatezza delle questioni di costituzionalità del c.d. scudo erariale (norma “transitoria” ma, invero, reiterata per cinque anni, peraltro, più di recente, in difetto dell'originario presupposto di necessità e urgenza per gli eventi pandemici) che, per un verso, con portata generale, limita al solo dolo la responsabilità per danno erariale derivante da fatti commissivi e, per altro verso, pone un chiaro *caveat* al legislatore, nel senso della possibilità di limitare *ex lege* la responsabilità per danno erariale per solo dolo, esclusivamente in ipotesi eccezionali.

B) La seconda riguarda proposte di legge di riforma “strutturale” della Corte dei conti, di cui si è fatto dianzi cenno.

Nel limpido parere delle Sezioni Riunite n. 3/2024/CONS (che fa richiamo del precedente parere 5/2021/CONS), si svolgono articolate osservazioni sulle proposte di legge di

riforma, di cui si dà, qui, per la rilevanza delle stesse, sintetico ragguaglio.

i) Nella novella proposta viene esclusa, *a priori*, la gravità della colpa per la sola circostanza che sia stato espletato il controllo preventivo di legittimità e senza che vi sia alcun legame tra l'esimente e le attività conseguenti all'esecuzione dell'atto su cui è stato apposto il visto. L'ipotesi di esimente sembra porsi fuori dai canoni della ragionevolezza per l'impropria sovrapposizione di procedimenti distinti per natura, *ratio* e finalità: da un canto il controllo preventivo che accerta *ex ante* la conformità dell'atto sottoposto a controllo in relazione a parametri normativi; il secondo, il giudizio di responsabilità, è invece inteso ad accertare *ex post* la liceità/illiceità del comportamento del pubblico dipendente, con conseguente non sovrapposibilità dell'oggetto (atto/comportamento), del parametro (valutazione di conformità *ex ante* di un atto rispetto alla legge/contestazione di un comportamento gestorio per valutarne in concreto la sussistenza del danno nonché la sussistenza del dolo o della colpa grave ascritta al convenuto dal requirente), della misura (legittimità/illegittimità dell'atto; liceità/illiceità del comportamento).

ii) La previsione di un'attività consulenziale in concreto della Corte dei conti si pone in evidente contrasto con l'art. 100, secondo comma, Cost. che stabilisce un rapporto di ausiliarità della Corte con la pubblica amministrazione e non di cogestione o, addirittura, di surroga nella gestione da parte del magistrato contabile, oltretutto con il principio di riserva di amministrazione di cui all'art. 97, secondo e terzo comma, Cost.

iii) La valenza di automatica esenzione dell'eventuale silenzio nel rilascio del parere diviene strumentale non alla garanzia di legalità finanziaria nell'attuazione dei programmi di spesa della p.a. ma quale mero e sterile (ai fini del pubblico interesse alla corretta gestione delle pubbliche risorse) titolo di esonero dalla responsabilità.

iv) Il parere mette sull'avviso il legislatore circa una possibile eterogenesi dei fini delle proposte di riforma all'esame, evitando, in sostanza, che l'ordinamento possa incorrere in conseguenze non intenzionali (inefficienze del sistema) di azioni intenzionali (conseguimento del buon andamento della p.a.).

In conclusione, quanto alle predette delineate tendenze riformatrici, si ha l'impressione che le singole leggi (quelle che, nella specie, riguardano il c.d. scudo erariale) o le richiamate proposte di riforma della Corte dei conti non rispondano ad un disegno in tutto plausibile. Detti interventi di riforma trovano, talvolta, il loro "perché", piuttosto che in una *ratio*

unificante, ancorata nei principi costituzionali, in mutevoli *rationes*, ispirate, talvolta, da interessi privi di razionalità intesa quale “coerenza del mezzo al fine” (ove si intenda per “fine” da conseguire il migliore svolgimento delle funzioni costituzionali assegnate alla Corte dei conti quale essenziale organo di garanzia della gestione del pubblico denaro anche sul territorio), come dimostra, ad esempio, l’emendamento (poi abbandonato) che intendeva sradicare (tra le altre) le Sezioni della Corte dei conti dal Piemonte per trasferirle in Lombardia (va ricordato che la Corte dei conti venne istituita qui a Torino nel 1862).

Linee evolutive del quadro ordinamentale.

A) La nuova *Governance* europea, di cui lo scorso anno, nella relazione di inaugurazione, si era pure fatto cenno è entrata in vigore il 30 aprile 2024 con la pubblicazione di tre atti legislativi: il regolamento (UE) 1263/2024 (c.d. "braccio preventivo"), il regolamento (UE) 1264/2024 (c.d. "braccio correttivo") e la direttiva (UE) 1265/2024.

Si tratta di un pacchetto di misure che presentano sicure implicazioni sugli strumenti di programmazione economica e finanziaria e sulle procedure di bilancio in ambito nazionale; tant’è che, allo stato, sono in corso audizioni (anche della Corte dei conti) sull’intera legislazione che governa il diritto del bilancio, quali la legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012, la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 e il d.lgs. n. 118 del 2011. Sul piano dei principi stabiliti in Costituzione, anche per effetto del c.d. rinvio mobile, non sembrano necessarie modifiche di ordine costituzionale.

a) Un primo elemento distintivo della nuova architettura è il passaggio da un impianto con regole e vincoli poco differenziati per Paese e una programmazione economico-finanziaria sostanzialmente annuale, ad uno schema di natura “negoziale” il quale pone al centro l’obiettivo della sostenibilità del debito pubblico e prevede che ciascun Paese con un debito sopra il 60 per cento o un deficit sopra il 3 per cento del Pil presenti un proprio specifico Piano strutturale di bilancio a medio termine in grado di porre o mantenere il rapporto debito/Pil su un sentiero plausibilmente discendente e comunque prudente. Il Piano dovrà avere una durata di 4 o 5 anni, in relazione alle legislature nazionali, e prevedere un aggiustamento che copre un periodo di 4 anni estendibile fino ad un massimo di 7 se il Paese si impegna a realizzare riforme ed investimenti riconosciuti come rilevanti sia per la crescita e l’equilibrio delle finanze pubbliche nazionali che per i più generali obiettivi

macroeconomici e sociali europei (priorità comuni, ecc.).

b) Un secondo elemento è che nel nuovo *framework* si persegue l'obiettivo finale della sostenibilità del debito attraverso il controllo operativo di un unico aggregato: la spesa netta.

c) Il terzo elemento discende da una recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 195/2024, punto 6 del *diritto*), che proprio in considerazione dei vigenti "vincoli euro unitari" ha affermato la sussistenza, anche in capo agli enti territoriali, di una specifica "responsabilità" per la tenuta della finanza pubblica, ritenendo così immune da censure una disposizione statale impositiva anche per il sottosettore "amministrazioni locali" di un rilevante contributo finanziario.

B) Ulteriori tendenze ordinamentali da segnalare riguardano il frequente ricorso del legislatore alla c.d. delegificazione come nel caso:

a) della proposta di modifica, tra gli altri, del r.d. n. 827 del 1924, in relazione al quale le Sezioni Riunte (parere n. 1/2025/CONS) hanno manifestato riserve circa il rispetto dell'iniziativa in quanto non in linea con la gerarchia delle fonti;

b) dei decreti correttivi del d.lgs. n. 118 del 2011, dei quali non risulta pienamente convincente lo strumento di modifica delle regole della contabilità armonizzata (art. 3, comma 6, d.lgs. n. 118/2011), stante il divieto della c.d. subdelega (cfr., Corte conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 96/2024).

La giurisprudenza della Sezione: le principali pronunce.

L'attività della Sezione ha riguardato plurimi profili sia processuali che sostanziali del giudizio di responsabilità amministrativa, del giudizio di conto e di quello pensionistico.

I ristretti tempi assegnati mi impongono di riferire in modo sintetico sulle principali linee giurisprudenziali della Sezione, rinviando alla consultazione del repertorio non solo delle pronunce della Sezione pubblicate nell'anno ma anche delle sentenze d'interesse della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale e consultiva.

(Sul sito *internet* della Corte dei conti regionale è anche consultabile una breve pubblicazione, predisposta dalla Sezione, illustrativa dei profili storici e artistici del Palazzo in cui ha ora sede la Corte dei conti per il Piemonte).

A) Un primo gruppo di pronunce riguarda i profili conformativi dell'azione amministrativa rinvenibili nei principi di diritto in esse enunciati, estensibili oltre il caso deciso.

i) È, ad esempio, il caso della sentenza (**n. 123/24**) con la quale la Sezione ha rimarcato la responsabilità del Segretario comunale, che, con riferimento al ricorso alla procedura della somma urgenza da parte dell'Ente in difetto dei presupposti, ha disatteso i propri doveri professionali (ex art. 1176, comma 2, c.c.), non segnalando tali carenze procedurali, al fine di una corretta riconciliazione della fattispecie civilistica, palesemente non perfezionatasi, con quella giuscontabile; peraltro, la presenza del parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario comunale, chiamato ad assicurare l'imprescindibile funzione ausiliaria di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell'ente locale, nonché la presenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, non può che avere contribuito a radicare negli amministratori il convincimento di adottare un provvedimento scevro da profili di danno, impregiudicata, sotto il profilo in esame, la consapevolezza, in capo ai convenuti, della realizzazione di lavori manifestamente eccedenti la misura rilevata dai tecnici regionali intervenuti sul posto, ad avviso dei quali l'attività di messa in sicurezza avrebbe dovuto essere limitata a quanto strettamente necessario - nella specie - per rimuovere il pericolo alle persone in transito sulla strada;

ii) altro esempio è l'affermata sussistenza di condotta antiggiuridica in caso di reiterato conferimento di incarico di consulenza tributaria per lo svolgimento di funzioni, attribuzioni e adempimenti di un Ente locale, rientranti nelle competenze istituzionali del personale interno e non consistenti nella risoluzione di problematiche eccedenti l'ordinario, soprattutto quando si rivelino di carattere tendenzialmente permanente e non temporaneo e configurino un affiancamento, per non dire una sostituzione, del personale addetto; talché, indispensabile presupposto per considerare lecito il ricorso agli incarichi esterni è: i) l'accertamento che si tratti di attività richiedente alto contenuto di professionalità e/o che si tratti di eventi straordinari, ai quali non si può far fronte con la struttura burocratica dell'ente; ii) la temporaneità dell'incarico; iii) il carattere circoscritto dell'oggetto dell'incarico (**sent. n. 241/24**);

iii) in proposito, si segnala anche la sentenza in cui si trova affermato che il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (art. 15-*quater* d.lgs. n. 502/1992) si giustifica unicamente per la scelta del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda sanitaria: la *ratio* del suo riconoscimento viene meno qualora il dipendente non operi rispettando tale vincolo, così, non solo, violando il sinallagma contrattuale ma, segnatamente, recando palese pregiudizio al perseguimento dell'interesse pubblico, come disciplinato dalla richiamata disciplina normativa e negoziale; nella specie, il convenuto ha svolto attività professionale *intra moenia* in palese e grave violazione dei relativi adempimenti minimi previsti dalla disciplina citata concernenti: a) la registrazione delle visite effettuate, b) la corretta contabilizzazione degli introiti, c) il riversamento della quota parte dovuta all'Amministrazione, d) l'espletamento di attività in orari coincidenti con quelli di servizio; il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa relativamente all'attività *intra moenia* costituisce la garanzia minima del conseguimento del risultato apprezzabile ai fini della valutazione di sussistenza del danno erariale (**sent. n. 104/24**);

B) in tema di diritto di difesa, merita segnalazione la **sent. n. 198/24**. In essa si trova affermato che la tesi attorea intesa ad individuare l'esordio del termine di prescrizione del danno erariale da mancata riscossione dei canoni abitativi a far data dalla cessazione del contratto non ha alcun fondamento giuridico, atteso, che nella specie, la prescrizione dei crediti dell'ATC maturava e matura mese per mese, senza possibilità di generalizzare; sicché, in tale contesto, la Procura contabile avrebbe dovuto esaminare le singole posizioni morose per individuare i periodi di riferimento; non avervi provveduto costituisce un'inammissibile semplificazione e un'ingiustificabile generalizzazione dell'azione erariale tale da ostacolare gravemente la legittima difesa di un convenuto, in palese violazione dei principi del giusto processo secondo cui "la persona accusata" - e la disposizione costituzionale, in quanto espressiva di un principio generale, è estensibile per analogia anche a garanzia dell'inculpato in sede contabile, oltretché degli indagati in sede penale, a tutela del proprio diritto di difesa e della dignità della propria reputazione a non essere evocato in giudizio se non dopo un adeguato vaglio, anche in sede preprocessuale, delle

prospettazioni accusatorie puntualmente da correlare a comportamenti allo stesso ascrivili - è titolare del diritto costituzionale di essere “informat[o] riservatamente della natura e dei motivi dell’ accusa elevata a suo carico” e di quello di disporre “del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa” (art. 111, terzo comma, Cost.);

C) in tema di responsabilità per prestazioni rese con falso diploma, la Corte ha ritenuto che ai fini dell’ accertamento della sussistenza del danno erariale nella fattispecie di prestazione resa da parte di pubblico dipendente provvisto di falso diploma, deve valutarsi in concreto se detta prestazione, comunque resa (art. 1, comma 1-*bis*, legge n. 20 del 1994), possa ritenersi in radice non utile, procedendosi poi, nel caso di ritenuta non disutilità della stessa, alla determinazione del *quantum* del danno erariale; se, infatti, deve ritenersi che l’ Amministrazione non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto, laddove il dipendente pubblico fosse stato provvisto di valido diploma, va tuttavia esclusa una completa disutilità della prestazione resa ove quest’ ultima sia correlata: i) a un non elevato livello di qualificazione delle mansioni svolte; ii) il prestatore fosse, comunque, provvisto di altro titolo professionale; in tale contesto, il giudice valuterà, ai fini dell’ accertamento del danno da prestazione con falso diploma: a) l’ *an* del vantaggio per la p.a.; b) nell’ affermativa, il *quantum* dell’ eventuale danno da ascrivere al convenuto ove in tutto o in parte bilanciato dall’ utilità della prestazione effettuata, facendo ricorso a una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.); nella fattispecie, tenuto conto dell’ esistenza di un titolo abilitante, sia pure diverso da quello prescritto, e della natura marginale delle mansioni svolte, il Collegio ha ritenuto equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa (con diverse modulazioni percentuali), riconoscendo, quindi, per il residuo l’ utilità percepita dall’ Amministrazione (tra le altre, **sent. n. 112/24**);

D) quanto al c.d. occultamento doloso, la Corte non ha accolto la prospettazione del requirente circa la sussistenza dell’ occultamento doloso del danno da mancata riscossione dei canoni e l’ Amministrazione, il cui compito è proprio la gestione degli alloggi di edilizia popolare e l’ incasso dei relativi corrispettivi, in quanto la tesi che il danno erariale emergerebbe solo con la revisione straordinaria e la cancellazione dei residui va esclusa in

considerazione del rilievo che l'Ente, anche prima del riaccertamento straordinario, aveva tutti gli strumenti e i dati per attivarsi tempestivamente nella valutazione dei supposti crediti perduti; infatti, (come nella specie risulta in atti) in ogni bilancio di esercizio figurava l'esistenza di residui attivi per crediti non riscossi e tale posta, indubbiamente, comprendeva anche i crediti prescritti: ciò significa che ogni bilancio esponeva in modo chiaro la situazione contabile, offrendo dati sufficienti per la quantificazione dei crediti prescritti; talché, l'avvenuta cancellazione, con lo spostamento in conto patrimoniale, non determina un disvelamento del danno: la cancellazione del residuo, infatti, se, da un lato, non esclude la futura riscossione del credito (e in questo senso potrebbe non assicurare la certezza del danno), dall'altro, non determina l'emersione di parametri di certezza del danno non rilevabili dai bilanci precedenti. Il danno, infatti, non è rappresentato dalla cancellazione del credito locatizio (tenuto conto della funzione meramente contabile della delibera di riaccertamento straordinario) ma dalla sua eventuale perdita per avvenuta prescrizione, rilevabile dalla semplice analisi di vetustà dei residui attivi mantenuti in bilancio: le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi degli anni precedenti e la determinazione dei residui attivi in atti evidenziano, nel rispetto dell'osservato principio contabile di chiarezza, l'esistenza e l'andamento della morosità, consolidata e relativa alla singola annualità, escludendo *per tabulas* qualunque doloso occultamento del supposto danno (**sent. n. 198/24**);

E) in ordine al riparto dell'onere probatorio, è stato affermato che, nel caso di mancata riscossione dei canoni di locazione è da ritenere destituita di fondamento la tesi del requirente secondo cui, una volta allegata la prova del diritto di credito, incomberebbe sul debitore l'onere di dimostrare in giudizio l'inesistenza dello stesso. Una simile prospettazione confonde l'inadempimento civilistico (che governa il rapporto tra ATC e i conduttori degli alloggi) con la responsabilità erariale: un conto è l'inadempimento di un'obbligazione civilistica, altro è la responsabilità erariale che, anche in caso di fattispecie omissive, impone l'individuazione (e la prova) delle condotte doverose mancate e, in relazione a queste, dell'elemento soggettivo nei termini richiesti da questa peculiare responsabilità, la cui personalità è assolutamente inconciliabile con le prospettazioni generalizzanti cui fa ricorso la Procura. Peraltro, se è vero che in tema di responsabilità

omissiva compete al requirente unicamente l'individuazione delle condotte doverose non osservate, è altrettanto vero che nella fattispecie in esame tale individuazione è stata fatta in termini generali e astratti, con un'inammissibile considerazione complessiva di oltre 6.000 crediti cancellati, senza ulteriore indicazione se non quella derivante dall'avvenuta cancellazione dei residui attivi per inesistenza di atti di messa in mora, omettendo completamente di svolgere alcuna puntuale e rigorosa indagine: a) sulla struttura organizzativa dell'ente, b) sulle modalità di gestione del settore crediti, c) sui ruoli e sui compiti concretamente svolti dai singoli convenuti, d) sulle risorse disponibili in ATC, e) sulle responsabilità concrete e sulle condotte doverose che avrebbero dovuto essere tenute (**sent. n. 198/24**);

F) Altro gruppo di sentenze da segnalare riguarda i c.d. danni alla concorrenza e da disservizio che individuano talune fattispecie e i criteri di quantificazione del danno.

a) Sussiste danno da lesione della concorrenza laddove risulti provato un accordo illecito intercorso tra più soggetti, incluso il convenuto, che ha in concreto impedito il libero dispiegarsi della libera concorrenza, posta a garanzia del principio di economicità, così determinando una lesione del patrimonio pubblico provocata dall'ingiustificato maggiore esborso e quindi dalla sussistenza di una spesa pubblica maggiore di quella che si sarebbe sostenuta con il corretto esplicarsi dell'evidenza pubblica, sulla base di una comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti, in contesti temporali ragionevolmente prossimi, a seguito di gara per servizi o forniture dello stesso genere o consimili a quello per il quale non ha operato la dialettica concorrenziale (**sent. n. 75/24**);

a1) una volta evidenziata l'esistenza del danno alla concorrenza, ovvero la fruibilità del bene o servizio a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, non vi è ragione di far ricorso, *sic et simpliciter*, alla quantificazione del pregiudizio attraverso una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove si possa fare riferimento al medesimo parametro utilizzato per dimostrarne l'*an*: è ragionevole oltre che equo riferirsi alle sole aggiudicazioni avvenute con il medesimo criterio seguito nella procedura di cui è causa (offerta economicamente più vantaggiosa); non appare sufficientemente indicativo parametrarsi ad

una sola annualità, per quanto sia la medesima del contratto la cui procedura ha originato il giudizio, risultando maggiormente significativa la media della percentuale di ribasso operata nel quinquennio disponibile (**sent. n. 75/24**);

b) il danno da disservizio consiste nel pregiudizio che la condotta inefficiente o illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell'azione pubblica (art. 97, secondo comma, Cost.), tenuto anche conto, nella specie, che l'ente locale è stato costretto a impiegare, successivamente, risorse umane per ripristinare la fisiologia dell'azione amministrativa, nonché attivare, in conseguenza delle patologie riscontrate, i doverosi procedimenti amministrativi di costituzione di parte civile nel giudizio penale (**sent. n. 75/24**);

b1) nella quantificazione del danno da disservizio, derivante da illecita turbativa del regolare svolgimento di un pubblico appalto, occorre tenere conto: i) della provocata irregolarità del procedimento amministrativo, con riguardo sia alla predeterminazione del contenuto del bando, sia allo svolgimento della gara, con lesione, nella specie, dei criteri di efficacia, economicità, efficienza e imparzialità con conseguente disfunzione organizzativa; ii) del ricorso, da parte dell'ente locale danneggiato, ad impiegare, successivamente, risorse umane per ripristinare la fisiologia dell'azione amministrativa, nonché per attivare, in conseguenza delle patologie riscontrate, i doverosi procedimenti amministrativi di costituzione di parte civile nel giudizio penale; iii) delle c.d. "spese di indagine", laddove le stesse non riguardino attività effettuata nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attività d'ufficio, quali quelle poste in essere da organi di polizia giudiziaria (**sent. n. 75/24**);

G) in tema di responsabilità medica, la Corte ha ritenuto che nell'operazione di quantificazione del danno da porre in concreto a carico del medico convenuto deve essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che l'attuale regime della responsabilità medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con l'esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dell'autore dell'evento dannoso: ciò nel senso che

la rilevanza e la centralità della colpa non costituisce più l'unico criterio di interpretazione di tale forma di responsabilità, poiché gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in parte, va fatto ricadere sull'Amministrazione danneggiata. Ciò comporta, in altri termini, che non appare irragionevole ritenere insito, in un'attività di per sé rischiosa ma al contempo necessaria, l'accollo di una parte di rischio in capo a chi quell'attività organizza e gestisce, e dunque all'amministrazione di riferimento; a maggior ragione allorché, come nel caso di specie, siano riscontrabili carenze organizzative della struttura che, se non rivestono certo efficacia scriminante, hanno concorso a rendere più difficoltosa la possibilità di addivenire ad una più rapida e corretta diagnosi. Alla luce delle considerazioni che precedono, affermata la responsabilità erariale del convenuto, la Sezione ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito di cui all'articolo 83 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, valorizzando, in particolare, la non risultanza di precedenti disciplinari di alcuni tipo in capo al sanitario, la proporzionalità tra danno, rischi insiti nell'attività e retribuzione del convenuto, nonché il concreto apporto causale riferibile alla medesimo;

H) in tema di rito abbreviato, la Sezione non ha accolto un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 130 c.g.c. sollevata nel corso del giudizio. In proposito, è stata ritenuta manifestamente irrilevante e comunque infondata, poiché muove da un'ipotesi interpretativa della norma del tutto errata, la questione di legittimità costituzionale - adombrata dalla difesa dei convenuti - dell'art. 130 c.g.c., commi 6 e 9, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 81, 97, e 107 Cost., stante l'asserita possibile interferenza tra l'ammesso rito abbreviato nei confronti di alcuni convenuti, definito dal citato art. 130 c.g.c., e il giudizio ordinario di responsabilità erariale, in quanto la definizione con sentenza del giudizio ex art. 130 rivestirebbe carattere di giudicato esterno implicito con effetti preclusivi nei confronti degli amministratori di una delle società e il giudizio ordinario di responsabilità amministrativa a carico della medesima società, avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico. Difatti, la disciplina di cui all'art. 130 c.g.c. non attribuisce in alcun modo portata preclusiva o di giudicato esterno né al decreto ammissivo né alla sentenza definitiva del giudizio abbreviato; inoltre, pacificamente, il giudizio contabile, laddove siano individuati come responsabili dal requirente una pluralità di convenuti, non

dà luogo a un litisconsorzio necessario ma meramente facoltativo; ad ulteriore conferma di ciò, nell'ordinario giudizio di responsabilità non è neppure prevista alcuna ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia deciso il rito abbreviato, come invece avviene, ad esempio, per il giudizio di merito; d'altro canto, i due giudizi, abbreviato e ordinario, sono tra loro in tutto autonomi, distinti e indipendenti, quanto: a) alla funzione, deflattiva nel rito abbreviato, risarcitoria nel giudizio ordinario; b) all'iniziativa, su istanza dell'interessato nel giudizio con rito abbreviato, su azione del PM contabile nel giudizio di responsabilità; c) alla ragione del domandare (*causa petendi*), sostanziandosi, per il caso del rito abbreviato, nel non venire il convenuto assoggettato al giudizio di responsabilità, previo il pagamento immediato di una somma in misura ridotta della pretesa attrice e, per il caso del giudizio ordinario, nella domanda di condanna del convenuto a titolo di responsabilità amministrativa; d) al *petitum*, in misura ridotta dell'importo richiesto per l'abbreviato, in misura piena per il giudizio ordinario (**sent. n. 72/2024**);

I) in tema di giudizi di conto si segnalano due pronunce:

a) la prima sulla responsabilità contabile del ricevitore del lotto (**sent. n. 46/24**) – che avendo maneggio di denaro è agente contabile – che non può evocare, quale esimente della propria responsabilità, l'affidamento riposto nella gestione di altri soggetti terzi estranei al rapporto incardinato con l'agente contabile stesso; sicché, anche qualora fosse pienamente dimostrata la gestione da parte di detti terzi soggetti, il nesso eziologico tra la condotta del ricevitore e il danno erariale provocato non sarebbe comunque reciso, rimanendo il concessionario della ricevitoria del lotto l'unico intestatario del contratto di concessione e quindi l'agente contabile dell'Ufficio dei Monopoli;

b) la seconda (**sent. n. 96/24**), con la quale la Sezione ha rilevato profili di problematica coerenza della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 (art. 3, comma 6, cit.) con i principi costituzionali di cui agli artt. 76 e 77 Cost., per divieto di subdelega; nella specie, il Collegio ha comunque ritenuto che la disposizione contenuta nel decreto ministeriale 18 maggio 2017 (provvedimento correttivo del d.lgs. n. 118/2011) si prestava ad essere qualificata quale mera disposizione di coordinamento tecnico, così da non potersi ritenere, in radice, posta in

difformità rispetto al criterio individuato nell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge delega n. 42 del 2009, che non esclude, in una materia ad alto tasso specialistico, qual è l'armonizzazione contabile, la legittimazione dell'esecutivo ad apportare aggiustamenti di carattere tecnico; tanto premesso, è stata ritenuta sussistente l'irregolarità contestata.

L) Merita menzione anche l'attività giurisdizionale in materia di pensioni pubbliche che, abbandonata la serialità del passato riguarda oggi casistiche più complesse, con rilevanti riflessi per la finanza pubblica oltreché un significativo impatto sociale (artt. 3, 36 e 38 Cost.).

Dati numerici e statistici

Dall'esame delle tabelle allegate risulta che la Sezione ha definito n. 302 giudizi in materia di contabilità pubblica, di cui n. 94 in materia di responsabilità amministrativa, n. 201 di conto e n. 7 tra rese di conto e istanze di parte.

A fronte di una riduzione dei giudizi di responsabilità si registra un aumento pari al 10% dei giudizi di conto, attività propria della Sezione giurisdizionale, che a livello nazionale definisce con sentenza circa il 20% dei giudizi di conto complessivi.

Per quanto riguarda il settore pensionistico i giudizi definiti con rito monocratico sono stati n. 44, portando così a n. 346 i giudizi definiti nel 2024.

Continua ad essere cospicuo il numero di conti depositati presso la Segreteria della Sezione, circa n. 8.949, con una minima diminuzione rispetto all'esercizio precedente, dovuta all'introduzione di forme di pagamento elettronico da parte di Enti locali ed Amministrazioni che hanno ridotto l'utilizzo di denaro contante.

L'attività della Sezione ha interessato n. 1.093 conti definiti con pronuncia di discarico (circa il 16% del totale nazionale), n. 8.001 conti definiti con pronuncia di estinzione (poco meno del 28% del totale nazionale), oltre a n. 201 giudizi di conto per un totale di n. 9.295 conti lavorati nel 2024.

Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento

I risultati raggiunti dalla Sezione piemontese possono essere analizzati, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, anche attraverso due indicatori:

- l'indice di smaltimento che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati.
- l'indice di ricambio che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nell'anno di riferimento;

L'indice di "smaltimento" è pari al 61% nell'ambito della responsabilità, al 49% nell'ambito della pensionistica, al 94% per i giudizi di conto, al 100% per i giudizi per resa di conto e istanza di parte, al 16% per attività sui conti giudiziali.

Le percentuali dell'indice di smaltimento restano costanti rispetto all'esercizio precedente in tutti i settori, mentre aumentano le percentuali dell'indice di ricambio nel settore dei conti giudiziali e soprattutto nei giudizi di conto, segno che l'Ufficio è riuscito a gestire il flusso delle sopravvenienze annuali.

La durata media dei processi

La durata media del processo (media calcolata dalla data di apertura del giudizio alla data di deposito della sentenza), nell'ambito della responsabilità è pari a 8,9 mesi, in tendenza con il 2023.

Resta pressoché invariata la definizione dei processi pensionistici con una durata media del processo pari a 10 mesi.

Al riguardo, anche in relazione alla celerità nella definizione dei giudizi, occorre evidenziare che l'udienza di discussione dei nuovi ricorsi è stata, dai magistrati designati, fissata, secondo la vigente disciplina, di norma, alla prima udienza utile in calendario, cioè entro cinque (o al massimo sei) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi, tenendo conto, a tal fine, del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la celebrazione dell'udienza (v., art. 155 c.g.c.).

Importi liquidati nelle sentenze di condanna

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari a euro tredicimilioneisessantasettantacinquemilaottantatre/15 (euro 13.675.083,15 oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza), di cui euro trecentosessantatremilaottocentoventisette/77 (euro 363.827,77) liquidati a seguito di rito abbreviato ed euro tredicimilacentocinquantotto/00 (euro 13.158,00) liquidati con rito monitorio.

Il quadro geopolitico e i riflessi sui vigenti principi costituzionali: una conclusione.

Vorrei riservare la conclusione richiamando l'importante discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia lo scorso 5 febbraio.

Nell'occasione, il Presidente ha ricordato che quest'anno ricorrono gli ottant'anni della Carta di San Francisco istitutiva delle Nazioni Unite.

Nel preambolo della Carta, la formula impiegata utilizza la locuzione "Noi popoli", come ad evocare un'interiorizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, della dignità e del valore della persona umana, dell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne delle nazioni grandi e piccole, a difesa dei quali i popoli delle Nazioni Unite si erigono; la salvaguardia di tali principi fondamentali costituisce la profonda *Ratio* della Giustizia, non frammentabile in erratiche e manipolabili *rationes*.

Questo monito del Presidente Mattarella vale a non recidere mai il rapporto con la storia e con la memoria di essa di cui i diritti fondamentali scanditi nella Carta, che coincidono con quelli garantiti dalla nostra Costituzione e dal Trattato dell'Unione europea, costituiscono patrimonio di valori identitari che appartiene alla nostra millenaria cultura. Alla memoria viva di essi concorre a baluardo l'Amministrare la Giustizia e vorrei aggiungere il ruolo delle Università cui è demandata la pratica della *paideia*, intesa a realizzare l'idea di Giustizia, mezzo essenziale per la formazione dell'uomo giusto e per la tenuta delle nostre democrazie.

A quest'ultimo riguardo, il 24 febbraio 2025, ricorre il terzo anno dall'inizio della guerra, più volte denunciato dal Nostro Presidente della Repubblica, quale aggressione della Federazione russa in danno di una Nazione indipendente, qual è l'Ucraina, che continua a mettere a rischio l'intero edificio del diritto internazionale che poggia sul principio dell'uguale rispetto degli Stati, del diritto all'autodeterminazione di ciascun popolo e della

libera cooperazione in vista del superiore bene comune dell'umanità.

Per la gravità dell'accaduto, la denuncia è stata più volte stigmatizzata dal Presidente, che, come abbiamo avuto occasione di leggere sugli organi di stampa, lo ha, di recente, esposto a critiche.

Ebbene, lo scorso 19 febbraio percorrendo piazza San Carlo, qui a Torino, ho avuto occasione di rallegrarmi nella visione di uno striscione collocato su un palazzo della città da cittadini anonimi che recava la scritta "Viva Mattarella": esempio e simbolo di spontanea solidarietà del Popolo alle Istituzioni repubblicane.

A quell'incitamento noi ci associamo.

DATI STATISTICI

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

TAB. 2 - CONTI GIUDIZIALI

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA


TAB. 4 - INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

TAB. 5 - ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

TAB. 1 - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE				
Attività svolta in materia di contabilità pubblica				
Tab. 1	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Tipo Giudizio				
Responsabilità	61*	92	94	59
Conto	34	179	201	12
Resa di conto	1	3	4	0
Istanze di parte	2	1	3	0
Totali	98	275	302	71

*Lo scostamento del dato rispetto all'anno precedente è conseguenza di una bonifica dei dati di sistema




SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE

Attività svolta in materia di contabilità pubblica

Trend degli ultimi 5 anni


Tab. 1a	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Esercizio				
2020	103	688	611	180
2021	180	682	712	150
2022	150	439	455	134
2023	102*	379	382	99
2024	98*	275	302	71

*Lo scostamento del dato rispetto all'anno precedente è conseguenza di una bonifica dei dati di sistema



SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE
Provvedimenti emessi in materia di contabilità pubblica

Tab. 1b	Sentenze	Ordinanze	Sentenze / Ordinanze	Decreti	Totali
Tipo Giudizio					
Responsabilità	75	11	0	23	109
Conto	200	1	3	0	204
Rese del conto	1	0	0	3	4
Istanze di parte	1	2	0	0	3
Totali	277	14	3	26	320



SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE
Durata media del Processo

Tab. 1c	La durata media del processo è calcolata dalla data di apertura del giudizio alla data di deposito del provvedimento
Giudizi di responsabilità e istanze di parte	8,9 mesi
Giudizi di conto	3,5 mesi
Giudizi per resa di conto	1,5 mesi

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE

Giudizi di Responsabilità - Importo di condanna

Tab. 1d

Gli importi non sono comprensivi della rivalutazione monetaria laddove statuita

Importo liquidato con rito ordinario	13.298.097,38 euro
Importo liquidato con rito abbreviato	363.827,77 euro
Importo liquidata con rito monitorio	13.158,00 euro
Importo complessivo liquidato di condanna	13.675.083,15 euro

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE

Rito abbreviato - art. 130, d.lgs. 174/2016

Tab. 1e

Con riferimento a ciascun convenuto

Istanze presentate nell'anno	Istanze accolte (all'esito della Camera di Consiglio)	Istanze non accolte (all'esito della Camera di Consiglio)	Da definire (in attesa di sentenza)
21	22	0	5
Definiti con sentenza (sentenze emesse nell'anno)		n. convenuti	
23		32	

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE

Rito monitorio - art. 131, 132 d.lgs. 174/2016

Tab. 1f

Con riferimento a ciascun convenuto

Decreti emessi nell'anno	Accettati (art.131, c.2, c.g.c)	Non accettati (art.131, c.4, c.g.c)	Da definire
10	6	3	1
Ordinanze che definiscono il giudizio		n. convenuti	
6		10	

TAB. 2 - CONTI GIUDIZIALI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE					
Attività svolta in materia di conti giudiziari					
Tab. 2					
Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti			Pendenti finali
		Decreto di discarico	Decreto di estinzione	In Giudizio	
50.561*	8.949	1.093	8.001	201	50.215
Totale carico		Totale definiti			
59.510		9.295			

*Lo scostamento del dato rispetto all'anno precedente è conseguenza di una bonifica dei dati di sistema

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE	
Attività svolta in materia di conti giudiziari	
Tab. 2a	Ciascun atto può comprendere una pluralità di conti
Tipologia attività	n.
Relazioni di discarico depositate dal magistrato relatore	1.096
Relazioni di irregolarità depositate dal magistrato relatore	176
Decreti presidenziali di discarico	1.093
Decreti presidenziali di estinzione	11

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE


Attività svolta in materia di conti giudiziali

Trend degli ultimi 5 anni

Tab. 2b		
Esercizio	n. conti giudiziali scaricati	n. conti giudiziali estinti
2020	1.174	5.111
2021	1.090	4.508
2022	1.302	7.462
2023	1.231	8.037
2024	1.093	8.001

TAB. 3 - GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE				
Attività svolta in materia di giudizi pensionistici				
Tab. 3	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Tipo Giudizio				
Pensioni civili	22	28	24	26
Pensioni militari	22	17	20	19
Pensioni di guerra	0	0	0	0
Totali	44	45	44	45



SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE

Attività svolta in materia di giudizi pensionistici

Trend degli ultimi 5 anni

Tab. 3a	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Esercizio				
2020	131	261	142	250
2021	250	86	194	142
2022	131*	43	130	44
2023	43*	48	47	44
2024	44	45	44	45

*Lo scostamento del dato rispetto all'anno precedente è conseguenza di una bonifica dei dati di sistema

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE

Giudizi pensionistici - Durata media del processo

Tab. 3b

La durata media del processo è calcolata dalla data del deposito del ricorso alla data di deposito della sentenza

10 mesi

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE

Provvedimenti emessi in materia di giudizi pensionistici

Tab. 3c

Sentenze	43
Decreti	3
Ordinanze	18
Ordinanze fuori udienza	4
Ordinanze a verbale	2
Provvedimenti emessi	70

TAB. 4 - INDICI DI SMALTIMENTO E DI RICAMBIO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE						
Indice di ricambio e indice di smaltimento						
Tab. 4	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali	Indice di ricambio	Indice di smaltimento
Materia						
Responsabilità	61	92	94	59	102%	61%
Istanze di parte	2	1	3	0	300%	100%
Giudizi di conto	34	179	201	12	112%	94%
Giudizi per resa di conto	1	3	4	0	133%	100%
Conti giudiziali	50.561	8.949	9.295	50.215	104%	16%
Pensionistica	44	45	44	45	98%	49%

(*) L'indice di RICAMBIO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e il numero dei depositati nello stesso periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati. Con un valore superiore a 100 i procedimenti definiti sono in numero superiore ai depositati per tanto si registra una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 i procedimenti definiti sono inferiori ai depositi e si è in presenza di un aumento della pendenza finale.

(**) L'indice di SMALTIMENTO è il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel periodo esaminato e la somma dei pendenti all'inizio del periodo e dei depositati nel periodo moltiplicato per 100: indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico all'ufficio. Il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.

TAB. 5 - ORGANICO SEZIONE GIURISDIZIONALE

MAGISTRATI al 31.12.2024	Delibera n. 79/CP/2021 del 26.03.2021 aggiornata alla Delibera n.249/CP/2023 del 15 novembre 2023		
Dotazione organica prevista		Dotazione organica di fatto	
PRESIDENTE	MAGISTRATI	PRESIDENTE	MAGISTRATI
1	6	1	4,5

AMMINISTRATIVI al 31.12.2024	Decreto S.G. n° 262 del 30 ottobre 2019		
Dotazione organica prevista		Dotazione organica di fatto	
AREA III	AREA I e II	AREA III	AREA I e II
11	10	11	7

REPERTORIO

delle principali pronunce della Sezione Giurisdizionale del Piemonte pubblicate nell'anno

(nonché delle sentenze d'interesse della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale e consultiva).

MASSIME DELLE SENTENZE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL
PIEMONTE

(ANNO 2024, GENNAIO 2025)

Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sent. n. 73/24; Pres. Pieroni, Est. Gili; P.M. Napoli; Proc. reg. Piemonte c. T.D.

Giudizi di responsabilità - Danno all'immagine - *Clamor fori* - Presupposti - Fattispecie - Sussistenza.

Sussiste danno all'immagine del Ministero dell'economia e delle finanze, quale socio pubblico di Poste Italiane S.p.A., posto che alcun dubbio può sussistere circa le condotte delittuose contestate (ex artt. 314 e 477 c.p.) al convenuto in qualità di direttore dell'Ufficio postale di V. e acclarate con sentenza penale passata in giudicato, stante, altresì, il conseguente *clamor fori*, non identificabile con la sola pubblicazione di notizie di stampa, le quali, al più, possono rappresentare un mero indice di intensità della lesione, in quanto la diffusione della notizia nei *mass media* comporta, solamente, un effetto amplificativo della lesione già prodotta all'interno del plesso pubblicistico a causa della rottura dell'aspettativa di "buona amministrazione" che il cittadino e gli appartenenti ai pubblici uffici si attendono dall'apparato, effetto, di cui il giudice deve, in ogni caso, tenere conto nella valutazione della misura del danno e del conseguente risarcimento da addebitare al dipendente infedele.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. Piemonte sent. n. 26/2014; *idem*, Sez. II Appello, sent. n. 662/2011).

Giudizi di responsabilità - Danno all'immagine - Quantificazione - *Ius superveniens* - Natura sostanziale della nuova disciplina - Sua applicabilità ai soli fatti accertati successivamente alla sua entrata in vigore - Ricorso al criterio di cui all'art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno all'immagine per i fatti in gran parte accertati in epoca anteriore.

Circa la quantificazione del danno, il legislatore è intervenuto con la disposizione recata dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n.190, che ha aggiunto il comma 1-*sexies* all'art.1 della legge n. 20/94, stabilendo che l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, fino a prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente; trattandosi di disposizione che riveste carattere sostanziale e che, quindi, può essere applicata

unicamente ai fatti avvenuti/accertati dopo la sua entrata in vigore (cfr., Sez. Toscana, 9.11.2020, sent. n. 287), nella specie, la liquidazione di tale voce di danno deve avvenire con il criterio di cui all'art. 1226 c.c., in quanto i fatti di cui trattasi sono, in gran parte, precedenti all'entrata in vigore della suddetta normativa.

Giudizi di responsabilità - Danno all'immagine - Quantificazione ex art. 1226 c.c. - Fattispecie.

Sulla base dei tradizionali criteri di natura oggettiva, soggettiva e sociale elaborati dalla giurisprudenza, tenuti presenti, *in primis*, il rilievo e la delicatezza dell'attività svolta, nonché la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, le negative ricadute socio-economiche, la diffusione e gravità dei fenomeni di mala gestione ed ancora la negativa risonanza delle condotte suscitate nella pubblica opinione, nel caso di specie, anche in considerazione delle addotte criticità in conseguenza di un'inadeguata organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro all'interno dell'ufficio postale, di entità tale da gravare, sia pure parzialmente, sull'equilibrio psichico dell'interessato, la liquidazione del danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1226 c.c., per la quota arrecata direttamente al socio pubblico azionista, va equamente quantificata in complessive euro 10.000,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, e dunque in misura più ridotta rispetto a quella ascritta e contestata dalla Procura regionale.

(Corte dei conti, SS.RR. sent. n. 19/2003/QM; SS.RR. sent. n. 1/2011/QM).

Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sent. n. 96/24; Pres. Pieroni, Est. Olessina; P.M. Mormando; Proc. reg. Piemonte c. C.P.

Giudizio di conto - Agente contabile consegnatario di azioni - Ritenuta irregolarità - Principio contabile concernente l'indicazione nel conto di un valore negativo nel caso di patrimonio netto del soggetto di cui si detiene una partecipazione minore di zero (punto 6.1.3 dell'allegato 4/3) - Sussistenza dell'irregolarità.

D.m. 18 maggio 2017, correttivo del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pur sussistendo profili di problematica coerenza della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 (art. 3, comma 6, cit.) con i principi costituzionali di cui agli artt. 76 e 77 Cost., per

divieto di subdelega, la disposizione di cui al d.m. 18 maggio 2017 (provvedimento correttivo del d.lgs. n. 118/2011), di cui il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a fare applicazione (il riporto a zero del valore contabile in luogo dell'indicazione in negativo), pur innovando rispetto all'originaria formulazione del d.lgs. n. 118 medesimo, si presta ad essere qualificato quale mera disposizione di coordinamento tecnico, così da non potersi ritenere, in radice, posto in difformità rispetto al criterio individuato nell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge delega n. 42 del 2009, che non esclude, in una materia ad alto tasso specialistico qual è l'armonizzazione contabile, la legittimazione dell'esecutivo ad apportare aggiustamenti di carattere tecnico; tanto premesso, nella specie, sussiste l'irregolarità contestata.

(Corte cost., sentt. n. 127/1981; n. 106/1967).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 123/24 - Pres. Pieroni - rel. Gili - PM Peretti

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Rapporto di servizio - Asserito difetto di giurisdizione - Non sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Presupposti - Fattispecie - Responsabilità - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Difetto della forma scritta *ad substantiam* - Responsabilità - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Violazione delle disposizioni in materia di assunzione di debiti fuori bilancio - Responsabilità - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Opere *in alieno* - Danno erariale - Eventuale *utilitas* per l'Ente - Quantificazione.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Ricorso alla procedura della somma urgenza in difetto dei presupposti - Colpa grave - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Ricorso alla procedura della somma urgenza in difetto dei presupposti - Direttore dei lavori - Responsabilità - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Ricorso alla procedura della somma urgenza in difetto dei presupposti - Segretario comunale - Responsabilità - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Applicazione del potere riduttivo nella quantificazione del danno (art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994) - Criterio della sofferenza d'organico.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Incarico di consulenza al geologo - Insussistenza dei presupposti - Sindaco - Responsabilità - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Affidamenti di incarichi professionali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 - Riduzione del danno nel *quantum* - Fattispecie.

Integra il rapporto di servizio, che costituisce il presupposto normativo dell'attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti dell'azione di responsabilità per danno erariale, l'inserimento temporaneo, anche in via di fatto, del convenuto nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

(v., Corte Cass. SS.UU., ord. n. 19018/19, secondo cui "ciò che rileva è il pur temporaneo inserimento del soggetto in ragione dello svolgimento continuativo delle attività di direzione e controllo tecnico, del pubblico appalto [...] nell'apparato organizzativo della P.A., non già l'esistenza di un atto pubblico in base al quale il soggetto stesso sia stato investito di tali funzioni"; cfr., altresì, Cass. SS.UU., ord. n. 15599/09; n. 10231/17; ord. n. 1032/2016; ord. n. 1782/2022).

L'istituto delle procedure in caso di somma urgenza e protezione civile di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 sono da ritenere di stretta interpretazione, di modo che l'intervento di

estrema urgenza deve, per sua natura, riguardare l'intervento di messa in sicurezza di un'opera pubblica al fine di eliminare l'imminente pregiudizio dell'opera medesima, e non può, invece, coinvolgere l'esecuzione di interventi, ordinariamente volti ad eliminare il degrado strutturale dello stesso che, in quanto impicanti interventi di mera manutenzione, non potranno che essere affidati con le usuali procedure ad evidenza pubblica; nella fattispecie, l'ipotesi della somma urgenza non ricorrere, in quanto: i) si sarebbero dovute seguire le procedure ordinarie di evidenza pubblica, che avrebbero consentito di regolarizzare l'insediamento dell'opera pubblica, insistente su fondi di proprietà altrui, nella specie, sedimi privati, ai quali la stessa è, oggettivamente, funzionale, appartenendo, peraltro, detti fondi esclusivamente a privati proprietari, giusta quanto documentato agli atti attraverso la produzione delle corrispondenti visure catastali; ii) i lavori risultano avviati oltre sei mesi dopo il momento dell'affidamento degli stessi all'impresa affidataria; iii) il documento versato in atti quale asserita perizia (*rectius*, pseudo-perizia) riporta soltanto un "quadro economico", non è assistita da alcun elemento progettuale.

(v. Delibere ANAC 27.7.2022, n. 368/2022; 28.10.2020, n. 922/2020; 21.11.2018, n. 1079/2018).

Il difetto della forma scritta prescritta *ad substantiam* (art. 32, comma 14, d.lgs. n. 54/2016) per la stipula di un contratto di somma urgenza implica l'insussistenza non solo dell'impegno giuridico ma anche dell'impegno contabile (art. 191, comma 1, Tuel); né detto difetto è colmabile con la stipula di un "contratto postumo" e neppure attraverso contratto per *facta concludentia*, ossia mediante l'inizio della prestazione; sicché, in tal caso, si determina *ope legis* l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario e l'ente pubblico di riferimento, che si traduce nella preclusione della riferibilità soggettiva del rapporto giuridico alla Pubblica Amministrazione; dal che consegue che il rapporto obbligatorio intercorre, "ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile", con gli amministratori in proprio, convenuti dal Requirente, che abbiano consentito la fornitura.

(Cfr., Corte conti, Sez. III Giur. Centr. App., n. 70/2019; Sez. I App., n. 269/2019; Corte dei conti, Sez. Giurisd. Calabria, 27.5.2019, n. 185/2019; Cass., Sez. I, n. 19038/2010; n. 1614/2009; n. 11890/2014; n. 1053/2015; n. 669/2003; Cass. civ., Sez. III, n. 20763/2009).

La forma scritta prescritta *ad substantiam* per la stipula di un contratto di somma urgenza non è sanabile attraverso l'istituto del riconoscimento del debito ex art. 194, comma 1, lett. e), Tuel, in quanto il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio - nella specie, comunque, non attivato - è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di un'obbligazione validamente sorta.

(v., Cons. Stato, Sez. V, n. 8953/2009; TAR Sicilia - Catania, Sez. III, 435/2009; Cass., Sez. I, 2 aprile 2009, n. 8044/2009).

La realizzazione delle opere *in alieno*, unitamente all'assenza di elementi di prova del vantaggio eventualmente ricevuto dal Comune, ne esclude la valutabilità ai fini della quantificazione del danno.

Il ricorso alla procedura della somma urgenza in difetto dei presupposti, così eludendo le procedure ordinarie per la scelta del migliore offerente, configura la gravità della colpa.

Sussiste responsabilità per danno erariale in capo al Direttore dei lavori che ha fatto ricorso alla procedura della somma urgenza in difetto dei presupposti (nella specie, redazione di una perizia lacunosa e carente, assenza di una contabilità dei lavori), in conseguenza della oggettiva attribuibilità al medesimo del mancato rispetto delle procedure stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dal TUEL che costituisce indispensabile presupposto per il valido costituirsi delle obbligazioni in capo all'ente.

Sussiste responsabilità per danno erariale in capo al Segretario comunale che, con riferimento al ricorso alla procedura della somma urgenza da parte dell'Ente in difetto dei presupposti, ha disatteso i propri doveri professionali (ex art. 1176, comma 2, c.c.), non segnalando tali carenze procedimentali, al fine di una corretta riconciliazione della fattispecie civilistica, palesemente non perfezionatasi, con quella giuscontabile; peraltro, la presenza del parere favorevole di legittimità, espresso dal Segretario comunale, chiamato ad assicurare l'imprescindibile funzione ausiliaria di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell'ente locale, nonché la presenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, non può che avere contribuito a radicare negli amministratori il convincimento di adottare un provvedimento scevro da profili di danno, impregiudicata, sotto il profilo in esame, la consapevolezza, in capo ai convenuti, della realizzazione di lavori manifestamente eccedenti la misura rilevata dai tecnici regionali intervenuti sul posto, ad avviso dei quali l'attività di messa in sicurezza avrebbe dovuto essere limitata, ex art. 163 cit., a quanto strettamente necessario - nella specie - per rimuovere il pericolo alle persone in transito sulla strada.

(In termini, Corte conti, Sez. II App. n. 88/2004).

Sussiste il presupposto per l'esercizio del potere riduttivo nel caso in cui il responsabile abbia operato in una situazione di sofferenza d'organico, con conseguente difficoltà nel governare le procedure di competenza.

Sussiste responsabilità per danno erariale del Sindaco che abbia proceduto ad affidamento diretto di un incarico di consulenza ad un geologo senza la stipula del contratto in forma scritta e in difetto di adeguata motivazione circa: i) i requisiti della scelta del professionista; ii) la carenza di risorse interne all'Ente locale che possano sopperire agli specifici bisogni dell'Amministrazione.

(Cfr. Deliberazione Sez. Controllo Lombardia n. 236/2013/PAR).

Sussistono i presupposti per la riduzione nel *quantum* del danno, laddove l'attività del professionista incaricato abbia comunque comportato lo svolgimento di prestazioni economicamente valutabili e non risulti comprovato che il corrispettivo pagato per il servizio fosse eccessivo o sproporzionato rispetto alle tariffe di settore.

(v., Corte conti, III Sez. App., n. 66/2012; II Sez. Centr. App., sent. n. 316/2020).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 112/24 - Pres. Pieroni - Rel. Baldi - PM Martini

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 113/24 - Pres. Pieroni - Rel. Gili - PM Martini

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 122/24 - Pres. Pieroni - Rel. Mezzapesa - PM Martini

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 320/24 - Pres. Pieroni - Rel. Pieroni - PM Martini

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 4/25- Pres. Pieroni - Rel. Mezzapesa - PM Martini

Giudizi di responsabilità - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Falsi diplomi - Pendenza di procedimento penale in corso per truffa aggravata - Insussistenza del presupposto per la sospensione necessaria del giudizio (art. 295 c.p.c.).

Giudizi di responsabilità - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Falsi diplomi -

Contestazione - *Onus probandi* - Incombe sul convenuto.

Giudizi di responsabilità - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Falsi diplomi - Contestazione della validità titolo esibizione in copia fotostatica - Querela di falso - Esclusione.

Giudizi di responsabilità - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Prestazione resa con falso diploma - Danno erariale - Disciplina civilistica - Spettanza della remunerazione della prestazione comunque resa (art. 2016 c.c.) - Non esclude in sé l'eventuale sussistenza del danno erariale.

Giudizi di responsabilità - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Prestazione resa con falso diploma - Danno erariale da disutilità della prestazione - Accertamento del Giudice da svolgere in concreto sull'*an* ed eventualmente sul *quantum* del danno ascritto - Valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.).

Giudizi di responsabilità - Ministero dell'Istruzione e del Merito - Prestazione resa con falso diploma - Elemento soggettivo - Dolo - Sussistenza.

La pendenza della definizione di un giudizio penale a carico dei convenuti per l'utilizzo di falsi diplomi (nella specie per truffa aggravata) non costituisce presupposto per la sospensione necessaria del giudizio contabile di cui all'art. 295 c.p.c., stante la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio di separazione dei giudizi e di indipendenza del giudizio civile e amministrativo di danno da quello penale, non sussistendo, nel caso, un rapporto di pregiudizialità giuridica in senso stretto.

(Cfr. C. cost. n. 217/2009, punto 3 del *diritto*).

In caso di contestazione da parte del requirente contabile dello svolgimento di prestazione presso una p.a. con falso diploma, l'*onus probandi* circa l'insussistenza del fatto costitutivo della pretesa erariale incombe sul convenuto (art. 2697 c.c.).

In caso di contestazione, da parte della Procura, di un titolo di studio esibito in copia fotostatica, non incombe al requirente la necessità di querela di falso elevabile solo in caso di produzione dell'originale del documento.

La disciplina civilistica secondo cui la prestazione comunque resa dà comunque titolo alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto (sebbene nullo o annullabile) abbia avuto esecuzione (art. 1226 c.c.) non esclude, di per sé, l'accertamento del danno erariale ascritto al dipendente che abbia reso la prestazione con falso diploma.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del danno erariale nella fattispecie di prestazione resa da parte di pubblico dipendente provvisto di falso diploma, deve valutarsi in concreto se detta prestazione, comunque resa (art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994), possa ritenersi in radice non utile, procedendosi poi, nel caso di ritenuta non disutilità della stessa, alla determinazione del *quantum* del danno erariale; se, infatti, deve ritenersi che l'Amministrazione non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto, laddove il dipendente pubblico fosse stato provvisto di valido diploma, va tuttavia esclusa una completa disutilità della prestazione resa ove quest'ultima sia correlata: i) a un non elevato livello di qualificazione delle mansioni svolte; ii) il prestatore fosse, comunque, provvisto di altro titolo professionale; in tale contesto, il giudice valuterà, ai fini dell'accertamento del danno da prestazione con falso diploma: a) l'an del vantaggio per la p.a.; b) nell'affermativa, il *quantum* dell'eventuale danno da ascrivere al convenuto ove in tutto o in parte bilanciato dall'utilità della prestazione effettuata, facendo ricorso a una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.); nella fattispecie, tenuto conto dell'esistenza di un titolo abilitante, sia pure diverso da quello prescritto, e della natura marginale delle mansioni svolte, il Collegio ha ritenuto equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa (con diverse modulazioni percentuali), riconoscendo, quindi, per il residuo l'utilità percepita dall'Amministrazione.

L'utilizzo di un falso diploma da parte del pubblico dipendente quale presupposto per essere assunto dalla p.a. e ivi svolgervi le qualificate prestazioni ad esso sottese implica, certamente, in capo al prestatore, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo stante la piena consapevolezza dello stesso di non avere svolto alcun esame finale presupposto per l'assegnazione di quel titolo.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 2/25 - Pres. Pieroni - rel. Malpesi - PM Dainelli

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - Legge n. 24/2017 cd. "Gelli-Bianco" - Non applicabilità al giudizio amministrativo-contabile.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - Legge n. 24/2017 "Gelli-Bianco" - Ipotetica applicabilità al giudizio amministrativo-contabile - Necessaria nomina di collegi peritali composti da specialisti - La consulenza monocratica - Fattispecie.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - Danno indiretto - Transazione - Fattispecie - Non sussiste.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - Natura dell'antigiuridicità.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - Nesso causale.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - L'elemento soggettivo.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - L'elemento soggettivo - C.d. responsabilità medica d'*équipe* in forma diacronica - Affidamento nell'operato di altri colleghi medici.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - Condotta colposa commissiva - Fattispecie.

Giudizi di responsabilità - Responsabilità medica - Quantificazione del danno - Potere riduttivo ex 83 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - Criteri - Fattispecie.

Il disposto dell'art. 15 della legge n. 24/2017 "Gelli-Bianco" non è applicabile al giudizio amministrativo-contabile, essendo espressamente circoscritto ai procedimenti civili e ai procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria (cfr. comma 1). Anche a prescindere da tale considerazione, la disposizione non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie di cui è causa, non essendo invocabile, *ratione temporis*, l'intera disciplina dettata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, successiva al suo verificarsi (le condotte mediche oggetto di giudizio risalgono, infatti, al 2013). Difatti, la citata normativa ha compiutamente disegnato un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie rivestendo, pertanto, natura sostanziale; ne consegue che le disposizioni di natura processuale in essa contenute vanno lette in stretta ed indispensabile connessione con il nuovo regime sostanziale di responsabilità, costituendone un mero corollario e non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema.

(Cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 183/2018; Sez. II App, n. 366 /2023 e n. 295/2023; cfr., anche, Corte Cass., con la sentenza n. 28994/2019 (confermata da Cass., Sez. III, ord. n. 12593/2021), la quale, ponendo fine al contrasto interpretativo insorto sul punto, ha statuito che, in assenza di una disposizione transitoria, deve trovare applicazione l'art. 11 delle preleggi, con la conseguenza che la legge Gelli-Bianco non ha efficacia retroattiva, ma disciplina unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore, realizzandosi, altrimenti, un'ingiustificata "disparità di trattamento non solo tra i vari giudizi, in maniera diversificata a seconda della fase in cui si trovano, ma anche all'interno dello stesso processo, con evidenti irragionevoli riflessi sul fisiologico esercizio della giurisdizione sulla materia" (in termini, Corte dei conti, Sez. III App., n. 127/2024; Sez. Giur. Piemonte, n. 41/2023).

Quand'anche, per mero esercizio teorico, si volesse ritenere quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 24/2017 (con il corollario della necessaria nomina di collegi peritali composti da specialisti), come un principio ormai immanente nel nostro ordinamento in materia di responsabilità sanitaria e pertanto svincolato dalla sua applicazione *ratione temporis* e *ratione iudicii*, vale osservare che, in ogni caso, la nomina di un solo perito, senza l'affiancamento di uno o più specialisti della disciplina oggetto di controversia, non può mai essere considerata causa di nullità né di inaffidabilità dell'elaborato peritale. La consulenza monocratica, infatti, è di per sé perfettamente idonea a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio, non essendo, peraltro, prevista alcuna sanzione di nullità per la violazione dell'art. 15, comma 1, della legge n. 24 del 2017. Nel caso di specie, le competenze tecniche del professionista medico-legale nominato da questo Collegio non hanno costituito oggetto di censura da parte delle difese, ivi compresa quella proponente l'eccezione, risultando, così, pacifiche e incontestate.

(Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 45719/2022).

Presupposto della responsabilità per danno indiretto è l'esistenza di un obbligo giuridico di risarcire il danno cagionato al terzo, obbligo che può discendere sia da un atto negoziale della stessa amministrazione, come nel caso della transazione, sia da una condanna giudiziale. In particolare, la transazione è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta che ha prodotto il danno al terzo ed il pregiudizio patrimoniale derivato alla p.a., assumendo un'autonoma valenza causativa del danno, solo quando sia eccezionale, irragionevole, ovvero conseguenza di scelte illogiche, *contra legem*, abnormi o che abbiano comportato la liquidazione di poste di danno non dovute; nulla di tutto questo emerge nella specie, laddove la transazione *de qua* è stata conclusa all'esito di un *iter* procedimentale in cui sono state acquisite plurime perizie medico-legali agli atti, le quali hanno sollevato motivati dubbi sulla correttezza dell'operato dei sanitari nel quadro complessivo del sinistro di che trattasi.

(Cfr. Corte conti, Sez. II App. n. 28/2014, n. 303/2007, Sez. giur. Piemonte, n. 19/2023; n. 246/2021; n. 49/2014, n. 183/2015, n. 145/2012).

L'indagine circa l'antigiuridicità della condotta nella responsabilità sanitaria si sostanzia nell'accertare se siano state violate regole specifiche di condotta o comunque riconducibili ad un generico dovere di intervento, secondo le migliori *leges artis* in uso nello specifico ambito medico: il giudizio deve essere condotto *ex ante* (ovvero all'epoca dei fatti) ed in termini oggettivi, prescindendo dunque da ogni valutazione soggettiva di conoscenza/conoscibilità da parte del singolo convenuto che attiene, invece, all'indagine sull'elemento psicologico.

(Cfr., *ex plurimis*, Corte conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 136/2021).

Una volta acclarata l'antigiuridicità del comportamento tenuto, consistente nella violazione di una norma di condotta volta a prevenire l'evento verificatosi, può procedersi ad accertare l'esistenza del rapporto causa-effetto tra la condotta del responsabile e l'evento dannoso subito dai terzi; al riguardo, occorre fare impiego dei principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p., temperati dal principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale. Secondo tali principi, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della propria condotta, attiva od omissiva, che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi invece la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. Ciò che differenzia l'accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile o contabile, tuttavia, è, come noto, la diversa regola probatoria, valendo per il primo il principio dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*", mentre nel secondo la preponderanza dell'evidenza o "*del più probabile che non*".

(Cfr., *ex multis*, in tema di nesso causale: Cass. n. 4791/2007; n. 15384/2006; n. 21020/2006; n. 17152/2002; n. 5962/2000; cfr., anche, Cass. Civ., n. 23933/2013, secondo cui il giudice civile (o contabile) potrà affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "*anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio*").

Dopo aver accertato l'antigiuridicità oggettiva della condotta, individuando la norma violata dalla condotta del presunto responsabile ed il relativo nesso causale con l'evento dannoso, occorre indagare l'elemento soggettivo che, pacificamente, in ambito di responsabilità amministrativo-contabile si distingue, nella scala di gravità, dal corrispondente elemento civilistico. Se in sede civile, infatti, il danneggiato può ottenere un risarcimento anche in presenza di sola colpa lieve, la responsabilità contabile (nella specie, in regresso) si estende al sanitario solo in presenza di colpa grave. Quest'ultima si configura

in presenza di *“errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione”*, ovvero di difetto di quel minimo *“di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica”*, oppure ancora in presenza di *“ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d'opera”*. La buona pratica in materia ed il conseguente comportamento esigibile dallo specialista accorto e diligente comportano, pertanto, che quest'ultimo si orienti alla diagnosi *“prima che i sintomi neurologici siano completamente manifesti, e quindi con minori possibilità terapeutiche”*.

(Cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III App., n. 256/2018).

Non può essere utilmente invocato, a discolpa del convenuto, l'aver fatto affidamento sulle valutazioni svolte da altri colleghi, dal momento che, come noto, in caso di cooperazione nell'attività medico-chirurgica, anche se svolta non contestualmente (la c.d. responsabilità medica *d'équipe* in forma diacronica), ogni sanitario - assumendo in quanto tale un obbligo di garanzia nei confronti del paziente - oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, non può esimersi dal conoscere l'attività svolta da altro collega, e perciò dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a quegli errori evidenti e, come tali, rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

(Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 15/2/2000 e n. 33619/2006).

La condotta colposa commissiva si sostanzia in avventatezza e precipitosità da calibrare in concreto, tenendo conto dell'urgenza e della tempestività di intervento da effettuare, come nelle ipotesi di patologie coronariche.

Nella quantificazione del danno da porre in concreto a carico del medico convenuto deve essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che l'attuale regime della responsabilità medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con l'esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dell'autore dell'evento dannoso: ciò nel senso che la rilevanza e la centralità della colpa non costituisce più l'unico criterio di interpretazione di tale forma di responsabilità, poiché gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in parte, va fatto ricadere sull'Amministrazione danneggiata. Ciò comporta, in altri termini, che non appare irragionevole ritenere insito, in un'attività di per sé rischiosa ma al contempo necessaria, l'accollo di una parte di rischio in capo a chi quell'attività organizza e gestisce, e dunque all'amministrazione di riferimento; a maggior ragione allorché, come nel caso di specie, siano riscontrabili carenze organizzative della struttura (impossibilità dell'effettuazione di R.M.N. nei fine settimana) che, se non rivestono certo

efficacia scriminante, hanno concorso a rendere più difficoltosa la possibilità di addivenire ad una più rapida e corretta diagnosi. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la responsabilità erariale del convenuto, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito di cui all'articolo 83 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, valorizzando, in particolare, la non risultanza di precedenti disciplinari di alcuni tipo in capo al sanitario, la proporzionalità tra danno, rischi insiti nell'attività e retribuzione del convenuto, nonché il concreto apporto causale riferibile al medesimo.

(Cfr. Corte dei conti, Sez. III App, n. 107/2017; Sez. Reg. Piemonte, sentt. n. 136/2021; n. 200/2021).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 321/24 - Pres. Pieroni - Rel. Mezzapesa - PM. Peretti

Responsabilità contabile - Responsabile Ufficio tecnico comunale - Acquisto di un immobile da riqualificare e destinare a un edificio pluripiano con autorimesse interrato con realizzazione di un'area a parco giochi assoggettata a servitù d'uso pubblico e con riserva di una quantità minima di superfici - Danno erariale per minor valore e per mancato utilizzo - Eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 c.g.c., per presunta mancata correlazione tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e), c.g.c., esposti in citazione, e gli elementi essenziali esplicitati nell'invito a dedurre - Infondatezza.

Responsabilità contabile. Responsabile Ufficio tecnico comunale. Acquisto di un immobile da riqualificare e destinare a un edificio pluripiano con autorimesse interrato con realizzazione di un'area a parco giochi assoggettata a servitù d'uso pubblico e con riserva di una quantità minima di superfici - Occultamento doloso - Fattispecie - Non sussiste.

Responsabilità contabile. Responsabile Ufficio tecnico comunale. Acquisto di un immobile da riqualificare e destinare a un edificio pluripiano con autorimesse interrato con realizzazione di un'area a parco giochi assoggettata a servitù d'uso pubblico e con riserva di una quantità minima di superfici - Nesso causale - Non sussiste.

Per integrare la fattispecie di cui all'art. 87 c.g.c., non è necessaria la piena e totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, essendo fisiologica una difformità di fatti e di valutazioni, purché rimanga immutato il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi*, come accertato nel caso di specie.

Nel contesto di un ente di piccole dimensioni ove valgono prassi quali quelle delle comunicazioni per le vie brevi, sicché, non può ritenersi accertato l'occultamento doloso in ragione della mera mancata comunicazione formale tra uffici comunali dell'avvenuto acquisto, non essendo stati versati in atti, da parte del requirente, ulteriori e puntuali elementi probatori intesi a dimostrare la sussistenza, nella specie, di quel *quid pluris* che, per giurisprudenza consolidata, connota l'occultamento doloso.

In sede di accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, la valutazione nesso causale tra condotta e danno va effettuata sulla base del criterio del "più probabile che non", a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di "ogni ragionevole dubbio"; nella specie, tale nesso non sussiste.

(Cfr. Corte Cassazione, sez. III civ., n. 10978/2023; Corte dei conti, SS.RR. n. 28/2015; Corte dei conti, Sez. II app. n. 169/2023; Sez. reg. Piemonte, n. 121/2024).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 31/24 - Pres. Pieroni - Rel. Malpesi - PM Martini

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 32/24 - Pres. Pieroni - Rel. Malpesi - PM Martini

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 71/24 - Pres. Pieroni - Rel. Malpesi - PM Martini

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 72/24 - Pres. Pieroni - Rel. Malpesi - PM Lorelli

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Benefici pubblici - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Fallimento del debitore - Difetto di giurisdizione - Non fondatezza.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Benefici pubblici - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Difetto di giurisdizione - Non fondatezza

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Incompetenza territoriale - Non fondatezza.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Sospensione del procedimento nelle more del procedimento penale pendente - Presupposto - Insussistenza.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Eccezione di nullità/inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86, comma 2, lettera e), c.g.c. - Non fondatezza.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Eccezione di nullità per mancata chiamata in giudizio di soggetti - Improcedibilità per carenza di integrazione del contraddittorio - Non sussiste.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Legale rappresentante - Estensione della responsabilità.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Eccezione di pregiudizialità amministrativa per pendenza del giudizio amministrativo avverso i provvedimenti di decadenza emessi dal GSE - Non fondatezza.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Eccezione di inammissibilità o improcedibilità per duplicazione di titoli a salvaguardia del medesimo bene/interesse - Non fondatezza - Sussistenza del divieto di duplicazione del risarcimento - Coesistenza di titoli da risolvere in via esecutiva.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Questione di legittimità costituzionale per effetto preclusivo dell'applicazione dell'art. 130 c.g.c. (rito abbreviato) nei confronti di alcuni convenuti sul successivo giudizio ordinario con astensione obbligatoria del giudice che ha deciso sul primo rito - Irrilevanza.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Eccezione di prescrizione del diritto - Occultamento doloso - Sussiste - Reiezione dell'eccezione.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Eccezione di prescrizione del diritto - Sospensione del termine di prescrizione ex art. 85 d.l. n. 18/2020.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Natura e caratteristiche.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Danno erariale - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Prestanome.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Danno erariale.

Giudizi di responsabilità - Certificazioni energetiche - Indebito ottenimento TEE a mezzo di progetti falsi - Danno erariale - Quantificazione.

Il privato che benefici di contributi pubblici o si inserisca a qualsivoglia titolo nel relativo procedimento di concessione è compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione e, conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei conti per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente erogante; sicché, in materia di contributi pubblici, il parametro di riferimento per il radicamento della giurisdizione è rappresentato dall'aver il soggetto agente inciso "sul programma imposto dalla P.A", rivelandosi indifferente il titolo giuridico in base al quale ciò sia avvenuto: l'instaurazione del rapporto di servizio può ugualmente fondarsi su di un contratto di diritto privato con la p.a., su di una concessione amministrativa, o può anche mancare qualsiasi formalizzazione, quando l'attività di ingerenza nella gestione del pubblico denaro sia espletata in via di fatto. Il criterio discretivo per stabilire la giurisdizione contabile rispetto a quella ordinaria non deve essere, pertanto, incentrato sulla qualità del soggetto agente, quanto piuttosto sulla tipologia del danno e sulla finalità che ha caratterizzato l'attività posta in essere, cosicché è decisivo verificare se il privato, nell'incidere sul programma imposto dalla Pubblica Amministrazione per il beneficio del contributo pubblico, abbia realizzato alla stessa un danno, inteso nel senso della destinazione della pubblica risorsa a finalità diverse da quelle previste dalla legge, o comunque nella mancata realizzazione di queste ultime.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nel caso di fallimento del debitore: tale principio è applicabile a tutte le tipologie di procedure concorsuali, rispetto alle quali non è ravvisabile alcuna interferenza tra la competenza rimessa al Tribunale fallimentare e la speciale cognizione, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, spettante alla Corte dei conti.

(Cass., S.U. n. 12371/2008; Cass. S.U., n. 11073/2012; Corte dei conti, Sez. I App., n. 374/2015; Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 233/2019 e n. 14/2022; Sez. I App., n. 198/2018; Sez. II App., n. 107/2021).

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), c.g.c., la competenza territoriale va radicata sulla base del criterio della condotta, declinata con le peculiarità del rapporto di servizio; nella specie, è in Piemonte che è stata posta in essere "l'attività di gestione di beni pubblici" foriera di danno; donde la sussistenza della competenza territoriale del Collegio giudicante.

Stante l'autonomia tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, non sussiste tra essi alcun rapporto di pregiudizialità giuridica, unica circostanza legittimante la sospensione, ex art. 106, comma 1, c.g.c.; neppure, in astratto, può ipotizzarsi tra i due giudizi alcun contrasto di giudicati, attesa la sostanziale diversità tra l'oggetto dell'accertamento del procedimento penale rispetto a quello del giudizio contabile per *petitum* e *causa petendi*, oltre che per le possibili conseguenze giuridiche, di sanzione punitiva penale nel primo caso e risarcitorie nel secondo.

Va rigettata l'eccezione di nullità ex art. 86, comma 2, lettera e), c.g.c. per presunta genericità, apoditticità dell'atto di citazione, poiché esso individua sufficientemente *petitum* e *causa petendi*, come anche dimostra il tenore delle compiute difese delle parti costituite.

In merito alla dedotta nullità dell'atto introduttivo per mancata chiamata in giudizio di ulteriori soggetti presunti responsabili, la natura strettamente personale della responsabilità erariale consente lo svolgimento del giudizio anche in assenza di taluni dei compartecipi, atteso l'art. 83, comma 2, del c.g.c. non determina alcuna improcedibilità dell'azione asseritamente carente di contraddittorio.

Non sussiste impedimento alla proponibilità dell'azione erariale, in ragione di un difetto di attualità e concretezza del danno, poiché i provvedimenti di decadenza emessi dal GSE sarebbero oggetto di impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo, tuttora pendente,

ovvero perché (asseritamente) il Gestore Servizi energetici (GSE) già disporrebbe di titoli giudiziari relativi al medesimo credito, seppur opposti in sede amministrativa o infruttuosi; difatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che non sussista alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo e quello di responsabilità, non realizzandosi alcuna pregiudiziale amministrativa neppure quando nel giudizio per danno erariale debba valutarsi la legittimità di un atto amministrativo.

(Cfr. Cass., n. 10101/2018; n. 26469/2011; n. 9901/2006; SSUU, n. 21291/2005).

La responsabilità erariale è estensibile al legale rappresentante della società, stante il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui le persone fisiche collegate in modo organico alla persona giuridica rispondono, in ogni sede, dell'operato imputabile alla medesima, per aver quantomeno sviluppato le condizioni necessarie per l'indebito incameramento delle somme di spettanza pubblica; la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, infatti, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società, con conseguente rafforzamento della tutela erariale.

(Cfr., Cass., S.U., ordd. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014; Cass. S.U., ordd. n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013; nella specifica materia, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 175/2021; Sez. III App. n. 354/2022; Sez. giur. Lazio, n. 175/2021).

L'esistenza di titoli giudiziari già formati (decreti ingiuntivi del giudice amministrativo) in sede civile, non osta alla celebrazione del giudizio di responsabilità per danno erariale, in quanto il diritto azionato dal P.M. contabile, pur traendo origine (in ipotesi) dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, si distingue dal diritto di credito, di natura civilistica, di cui è titolare la singola Amministrazione, non è finalizzato soltanto a farle conseguire un titolo esecutivo per la reintegrazione patrimoniale, ma anche ad accertare l'esistenza di comportamenti illeciti, connotati da dolo o colpa grave, imputabili ad un determinato soggetto nell'ambito di un rapporto con la p.a.; sicché, l'eventuale coesistenza di titoli giuridici traenti origine dallo stesso fatto e formati in sedi giudiziali differenti va risolta in sede esecutiva, trattandosi di un'interferenza di giudizi del tutto indipendenti, per modo che l'unico limite, lungi dal costituire ragione di inammissibilità o improcedibilità dell'azione erariale, è rappresentato dal divieto di duplicazione del risarcimento, nel senso che va rilevata "la permanente attualità del danno erariale, il quale viene meno solo con l'effettivo recupero delle somme illegittimamente erogate.

(Cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 131/2013; Sez. Reg. Piemonte, n.182/2022; Cass. SSUU, n. 822/1999; n. 22406/2018; Corte dei conti, Sez. II App., n. 1/2022; Sez. II App., n. 149/2023 e n. 153/2022).

Appare manifestamente irrilevante e comunque infondata, poiché muove da un'ipotesi interpretativa della norma del tutto errata, la questione di legittimità costituzionale - adombrata dalla difesa dei convenuti - dell'art. 130 c.g.c., commi 6 e 9, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 81, 97, e 107 Cost., stante l'asserita possibile interferenza tra l'ammesso rito abbreviato nei confronti di alcuni convenuti, definito del citato art. 130 c.g.c., e il giudizio ordinario di responsabilità erariale, in quanto la definizione con sentenza del giudizio ex art. 130 rivestirebbe carattere di giudicato esterno implicito con effetti preclusivi nei confronti degli amministratori di una delle società e il giudizio ordinario di responsabilità amministrativa a carico della medesima società, avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico. Difatti, la disciplina di cui all'art. 130 c.g.c. non attribuisce in alcun modo portata preclusiva o di giudicato esterno né al decreto ammissivo né alla sentenza definitiva del giudizio abbreviato; inoltre, pacificamente, il giudizio contabile, laddove siano individuati come responsabili dal requirente una pluralità di convenuti, non dà luogo a un litisconsorzio necessario ma meramente facoltativo; ad ulteriore conferma di ciò, nell'ordinario giudizio di responsabilità non è neppure prevista alcuna ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia deciso il rito abbreviato, come invece avviene, ad esempio, per il giudizio di merito; d'altro canto, i due giudizi, abbreviato e ordinario, sono tra loro in tutto autonomi, distinti e indipendenti, quanto: a) alla funzione, deflattiva nel rito abbreviato, risarcitoria nel giudizio ordinario; b) all'iniziativa, su istanza dell'interessato nel giudizio con rito abbreviato, su azione del PM contabile nel giudizio di responsabilità; c) alla ragione del domandare (*causa petendi*), sostanziandosi, per il caso del rito abbreviato, nel non venire il convenuto assoggettato al giudizio di responsabilità, previo il pagamento immediato di una somma in misura ridotta della pretesa attrice e, per il caso del giudizio ordinario, nella domanda di condanna del convenuto a titolo di responsabilità amministrativa; d) al *petitum*, in misura ridotta dell'importo richiesto per l'abbreviato, in misura piena per il giudizio ordinario.

Nella fattispecie, la falsità delle Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi energetici (RVC) presentate, mediante il rilascio di documentazione relativa all'esistenza e alla regolarità di interventi rivelatisi invece insussistenti, costituisce tipica ipotesi di occultamento doloso del danno (unitamente al successivo comportamento omissivo, consistente nella mancata produzione della documentazione giustificatrice richiesta dal Gestore Servizi Energetici s.p.a., GSE), e abbia comunque impedito l'obiettiva conoscibilità del danno da parte di quest'ultimo, disvelatasi solo all'esito del procedimento amministrativo di verifica, esitato nell'annullamento dei Titoli di efficienza energetica (TEE) nel frattempo rilasciati; tanto premesso, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento della conoscibilità obiettiva del danno erariale, nella specie, non è decorsa, donde il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

Nella specie, il termine di prescrizione del diritto azionato dal requirente risulta essere stato in ogni caso sospeso dall'art. 85 del d.l. n. 18/2020 (conv., con mod., dalla legge n. 113/2021), a mente del quale "[i]n caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo"; sicché, in base all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, le disposizioni emergenziali non si sono limitate "a disciplinare una sospensione *ex lege* solo dei termini processuali e procedurali, ma anche dei termini di natura sostanziale come quelli previsti per la prescrizione, *ex art 1, comma 2, della l. 20/1994*".

(Cfr. da ultimo, Sez. Campania n. 512/2023 e n. 212/2022; Sez. giur. Veneto, n. 5/2024).

Le modalità di funzionamento del mercato dei c.d. certificati bianchi trova la propria origine nel decreto interministeriale 20 luglio 2004 e nel successivo decreto 21 dicembre 2007, che hanno introdotto un meccanismo in virtù del quale alcuni soggetti (i distributori di energia elettrica e gas naturale) sono obbligati a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari), attraverso l'incentivo economico rappresentato dai c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano i certificati bianchi che rappresentano lo strumento principale attraverso il quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi obbligatori di risparmio energetico in ambito nazionale, funzionali al raggiungimento dell'*overall target* europeo (cfr. d.lgs. n. 79/1999; d.lgs. n. 164/2000; d.lgs. n. 115/2008; d.lgs. n. 28/2011; d.m. 28 dicembre 2012; d.m. 11 gennaio 2017; d.m. 10 maggio 2018; d.m. 21 maggio 2021). Ai soggetti obbligati, quindi, viene annualmente assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i clienti finali e quantificabile in numero di TEE. L'obiettivo è soddisfatto se il distributore dimostra al G.S.E., entro il 31 maggio di ogni anno, di possedere un numero adeguato di TEE, a valere per l'anno precedente. Se il soggetto obbligato non consegue l'obiettivo, vengono irrogate a suo carico sanzioni pecuniarie. Se, al contrario, l'obiettivo è raggiunto, il soggetto obbligato può beneficiare di un contributo, concesso dallo Stato e stabilito annualmente in proporzione ai titoli assegnati ed annullati per il raggiungimento dello scopo. Il TEE, o certificato bianco, quindi, per la sua stessa natura e per le stesse motivazioni della sua emissione, presuppone che sia stato effettivamente posto in essere l'intervento di efficientamento energetico, vale a dire che si verifichi il risparmio energetico cui lo stesso era finalizzato. Questi titoli, una volta emessi, possono essere oggetto di successiva negoziazione e cessione da parte delle ESCO in un apposito mercato, gestito da GME S.p.a. (Gestore Mercato Energia, società interamente partecipata da GSE S.p.a.), nel quale le ESCO

cedono i titoli ai soggetti obbligati che non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati. Nell'ambito di tale meccanismo, pertanto, appare evidente che i soggetti come la società odierna convenuta (c.d. ESCO), anche se non percettori diretti di un contributo pubblico, poiché non obbligati ad adempiere alla quota d'obbligo sopra indicata, si inseriscono comunque pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, nel momento in cui presentano progetti di risparmio energetico, instando contestualmente per l'emissione dei certificati bianchi (o TEE).

Gli elementi probatori a sostegno della illiceità della condotta dei convenuti e del quadro fattuale rappresentato dal requirente trovano ancoraggio nelle risultanze delle indagini degli organi di polizia giudiziaria, liberamente valutabili dal giudicante nella formazione del proprio convincimento, confluite nel procedimento penale pendente, evidenziando come le condotte integrano gli estremi della condotta antigiuridica quale elemento oggettivo della responsabilità erariale, in particolare per la violazione della disciplina in materia di risparmio energetico, la quale persegue l'interesse pubblico della tutela ambientale, concretizzandosi nell'obiettivo del raggiungimento di determinate soglie percentuali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in adempimento degli impegni sovranazionali assunti anche dal nostro Paese; appare di tutta evidenza che a fronte della richiesta di agevolazioni pubbliche a valere su risorse della fiscalità generale sia mancata ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione.

Il prestanome, che agisca o compaia per conto altrui in una società priva di qualunque struttura operativa, non può che essere consapevole del carattere fittizio di quest'ultima (usando l'ordinaria diligenza), e deve, conseguentemente, rispondere della falsità dei progetti presentati, per aver comunque partecipato con la sua condotta alla frustrazione del fine pubblico perseguito con il contributo.

(Cfr. Corte conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 234/2023).

In ordine alla sussistenza e all'individuazione del danno erariale, il loro fondamento discende dalla considerazione che il danno pubblico si configura ed è attuale nel momento stesso in cui il privato beneficiario di un vantaggio pubblicistico, per proprie scelte, incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento delle finalità di interesse collettivo perseguite; nella specie, aderendo a un programma pubblico mediante la presentazione di progetti in materia di risparmio energetico rivelatisi non veritieri o irregolari, i convenuti hanno ottenuto titoli energetici

non rappresentativi di un effettivo risparmio energetico, impedendo, così, il raggiungimento di quelle alte finalità pubbliche perseguite dallo Stato (e attinenti alla tutela dell'ambiente, valore costituzionalmente tutelato dall'art. 9 Cost.), anche in adempimento di obblighi comunitari (art. 117 Cost.), tramite lo stesso GSE (responsabile del programma nazionale degli interventi economici per le finalità previste dalla legge nello specifico settore dell'energia e dell'ambiente) e realizzando un danno pubblico causalmente legato alle condotte sopra esposte.

(Cfr., Cass., S.U., ord. n. 4511/2006).

Quanto all'entità del danno derivante dall'ottenimento di titoli energetici non rappresentativi di un effettivo risparmio energetico, esso può essere quantificato sulla base del controvalore dei certificati bianchi indebitamente ottenuti dalla società e venduti sul mercato del GME.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 66/2024; Sez. giur. Piemonte, n. 234/2023; n. 97/2022; Sez. App.II n. 274/2023).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 241/24 - Pres. Pieroni - rel. Malpesi - PM Valero

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Reiterato conferimento di incarico di consulenza tributaria a consulenti esterni - Responsabilità amministrativa per violazione del dettato ex art. 7. c. 6, del d.lgs. n. 165/2001 - Danno erariale - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Conferimento di incarico di consulenza tributaria a consulenti esterni - *Culpa in vigilando* e *in eligendo* - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Conferimento di incarico di consulenza tributaria a consulenti esterni - Responsabilità - Esercizio del potere riduttivo - Presupposti.

Costituisce condotta antiggiuridica il reiterato conferimento di incarico di consulenza tributaria per lo svolgimento di funzioni, attribuzioni e adempimenti di un Ente locale, rientranti nelle competenze istituzionali del personale interno e non consistenti nella risoluzione di problematiche eccedenti l'ordinario, soprattutto quando si rivelino di carattere tendenzialmente permanente e non temporaneo e configurino un affiancamento,

per non dire una sostituzione, del personale addetto; talché, indispensabile presupposto per considerare lecito il ricorso agli incarichi esterni è: i) l'accertamento che si tratti di attività richiedente alto contenuto di professionalità e/o che si tratti di eventi straordinari, ai quali non si può far fronte con la struttura burocratica dell'ente; ii) la temporaneità dell'incarico; iii) il carattere circoscritto dell'oggetto dell'incarico.

(Cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 112/2024; Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 24/2021; Sez. giur. Sicilia, n. 270/2019; Sez. giur. Lombardia, n. 10/2008; Sez. giur. Campania, n. 214/2015).

Il pubblico amministratore è responsabile per *culpa in vigilando* e *in eligendo* circa la gestione del servizio delle entrate dell'Ente oggetto di esternalizzazione.

Sussistono i presupposti per l'esercizio, da parte del Giudice, del potere riduttivo, quali: i) i positivi precedenti di carriera del convenuto; ii) il ruolo comunque rivestito nella vicenda dalla Giunta comunale e dal predetto consulente incaricato; iii) il non trascurabile carico di lavoro incombente sul responsabile del servizio finanziario di un Comune di piccole dimensioni; iv) il grado di difficoltà della materia trattata.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 198/24 - Pres. Pieroni - rel. Baldi -PM Dainelli

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Eccezione di nullità della citazione ex art. 86, c.g.c. per indeterminatezza di *petitum* e *causa petendi* - Solo in caso di incertezza assoluta - Reiezione

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Nullità della citazione ex artt. 65 e 70, c.g.c. - Fattispecie - Insussistenza

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Eccezione di nullità della citazione ex art. 51, c.g.c. per assenza di concretezza e genericità - Presupposti - Reiezione

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Eccezione di difetto di legittimazione passiva - Trova fondamento

nella titolarità passiva del diritto come asserita nella domanda introduttiva - Differenza rispetto all'eccezione di titolarità del diritto sostanziale - Reiezione

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Occultamento doloso - Asseritamente fondato sulla delibera di accertamento straordinario dei residui - Insussistenza

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Eccezione di prescrizione - Erronea prospettazione del requirente

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Ordinanza di rinvio per consentire alle parti di esaminare documentazione successivamente prodotta dalla Procura - Produzione documentale concernente i fatti costitutivi del giudizio e non riferita alla produzione documentale presentata dalla Procura a confutazione di una specifica eccezione di parte - Inammissibilità

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Riparto dell'onere della prova - Asserita sufficienza da parte del requirente dell'allegazione del diritto di credito - Non fondatezza

Giudizi di responsabilità - Azienda Territoriale per la casa - Mancata riscossione dei canoni di locazione - Delibera di riaccertamento straordinario dei residui - Funzione

L'ipotesi di nullità dell'atto di citazione prevista dall'articolo 86 c.g.c., che ha radici nell'analoga previsione processuale-civilistica di cui all'articolo 164 c.p.c., per indeterminatezza di *petitum* e *causa petendi*, esige una lettura particolarmente rigorosa della disposizione, da ritenere limitata ai casi di assoluto difetto del *petitum* o della *causa petendi*, nel senso, cioè, che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. come anche dell'art. 86 c.g.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza.

(Cfr. Cass. n. 8077/2012).

La nullità dell'atto di citazione di cui agli artt. 65 e 70 c.g.c., derivante dalla nullità degli atti di indagine compiuti dall'organo inquirente in difetto di espresso decreto di riapertura indagini, non può essere estesa al caso in cui le nuove indagini facciano seguito al deposito di nuova documentazione prodotta in udienza dalla Procura, resasi necessaria a confutazione di una specifica eccezione di parte; nella specie, risulta evidente che la precedente indagine aveva oggetto differente rispetto a quella sottesa al presente giudizio, vertendo sulla registrazione dei contratti di locazione e sul versamento della relativa imposta.

Nell'analisi dei concetti di specificità e concretezza della notizia di reato (art. 51, comma 1, c.g.c., "*Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria [...] sulla base di specifica e concreta notizia di danno*"), non si può pretendere un livello di dettaglio eccessivo: diversamente ragionando, infatti, la stessa attività di indagine diventerebbe superflua e l'organo requirente vedrebbe circoscritto il suo operare, contrariamente a quanto desumibile dagli artt. 54 e seguenti del codice di giustizia contabile, alla formalizzazione giudiziaria di una domanda già definita nei limiti della notizia di danno.

(Cfr., Corte conti, SS.RR., sent. n. 12/2011/QM giur. punto 7.4. del *diritto*; v., anche, Corte cost., sentt. n. 337/2005; n. 100/1995; n. 104/1989; n. 100/195; n. 209/1994).

La legittimazione ad agire (e, di converso, quella a resistere), che è un aspetto del generale diritto all'azione a tutela dei propri diritti (cfr. art. 2097 c.c., art. 81 c.p.c.), è data dalla semplice prospettazione della titolarità di un diritto; sicché, la legittimazione a resistere trova fondamento nella titolarità passiva del diritto come asserita nella domanda introduttiva. Nella specie, e cioè se si qualificasse l'eccezione del convenuto come difetto di legittimazione a resistere, essa sarebbe destituita di fondamento: la domanda risarcitoria è stata prospettata dalla Procura propriamente nei confronti del soggetto convenuto in giudizio. Altro e differente elemento è la titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda: è onere della parte attrice, infatti, provare la titolarità del rapporto azionato nei confronti dei soggetti evocati in giudizio; ma, appunto, proprio perché questione afferente alla prova dei fatti, in questa qualificazione, l'eccezione del convenuto va affrontata successivamente all'esame delle eccezioni preliminari, di rito e di merito.

(Cfr., Cass. ord. n. 28131/2023; sent. n. 21925/2015).

Non può essere accolta la prospettazione del requirente circa la sussistenza dell'occultamento doloso del danno da mancata riscossione dei canoni e l'Amministrazione, il cui compito è proprio la gestione degli alloggi di edilizia popolare e l'incasso dei relativi

corrispettivi, in quanto la tesi che il danno erariale emergerebbe solo con la revisione straordinaria e la cancellazione dei residui va esclusa in considerazione del rilievo che l'Ente, anche prima del riaccertamento straordinario, aveva tutti gli strumenti e i dati per attivarsi tempestivamente nella valutazione dei supposti crediti perduti; infatti, (come nella specie risulta in atti) in ogni bilancio di esercizio figurava l'esistenza di residui attivi per crediti non riscossi e tale posta, indubbiamente, comprendeva anche i crediti prescritti: ciò significa che ogni bilancio esponeva in modo chiaro la situazione contabile, offrendo dati sufficienti per la quantificazione dei crediti prescritti; talché, l'avvenuta cancellazione, con lo spostamento in conto patrimoniale, non determina un disvelamento del danno: la cancellazione del residuo, infatti, se, da un lato, non esclude la futura riscossione del credito (e in questo senso potrebbe non assicurare la certezza del danno), dall'altro, non determina l'emersione di parametri di certezza del danno non rilevabili dai bilanci precedenti. Il danno, infatti, non è rappresentato dalla cancellazione del credito locatizio (tenuto conto della funzione meramente contabile della delibera di riaccertamento straordinario) ma dalla sua eventuale perdita per avvenuta prescrizione, rilevabile dalla semplice analisi di vetustà dei residui attivi mantenuti in bilancio: le delibere di approvazione dei bilanci consuntivi degli anni precedenti e la determinazione dei residui attivi in atti evidenziano, nel rispetto dell'osservato principio contabile di chiarezza, l'esistenza e l'andamento della morosità, consolidata e relativa alla singola annualità, escludendo *per tabulas* qualunque doloso occultamento del supposto danno.

La tesi attorea intesa ad individuare l'esordio del termine di prescrizione del danno erariale da mancata riscossione dei canoni abitativi a far data dalla cessazione del contratto non ha alcun fondamento giuridico, atteso, che nella specie, la prescrizione dei crediti dell'ATC maturava e matura mese per mese, senza possibilità di generalizzare; sicché, in tale contesto, la Procura contabile avrebbe dovuto esaminare le singole posizioni morose per individuare i periodi di riferimento; non avervi provveduto costituisce un'inammissibile semplificazione e un'ingiustificabile generalizzazione dell'azione erariale tale da ostacolare gravemente la legittima difesa di un convenuto, in palese violazione dei principi del giusto processo secondo cui "la persona accusata" - e la disposizione costituzionale, in quanto espressiva di un principio generale, è estensibile per analogia anche a garanzia dell'incolpato in sede contabile, oltretutto degli indagati in sede penale, a tutela del proprio diritto di difesa e della dignità della propria reputazione a non essere evocato in giudizio se non dopo un adeguato vaglio, anche in sede preprocessuale, delle prospettazioni accusatorie puntualmente da correlare a comportamenti allo stesso ascrivili - è titolare del diritto costituzionale di essere "informat[o] riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" e di quello di disporre "del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa" (art. 111, terzo comma, Cost.).

È inammissibile la produzione documentale allegata alla difesa di un convenuto, atteso che, nella specie, l'ordinanza di rinvio della discussione del giudizio si rendeva necessaria per esaminare la documentazione prodotta dal Requirente a confutazione di una specifica

eccezione di parte, donde la non consentita generale riapertura dei termini previsti per il deposito dei documenti su fatti costitutivi del giudizio e non invece ai soli elementi nuovi scaturenti dalla predetta deduzione documentale ad opera della Procura; né una simile riapertura può discendere dalla sola contestazione, operata dal requirente in udienza, delle affermazioni e della produzione documentale dei convenuti: l'onere difensivo del convenuto, per ragioni di economia processuale, deve trovare compiuto svolgimento nel rispetto delle preclusioni di cui all'articolo 90 c.g.c., trovando esclusivo contemperamento di fronte all'ipotesi, non frequente ma invero possibile (come nella specie avvenuto), che l'attore pubblico, a confutazione delle difese dei convenuti, introduca nuovi argomenti o produca nuovi elementi probatori; ma anche in tal caso, la riapertura dei termini probatori non potrà che essere strettamente connessa alle nuove allegazioni della Procura.

In ordine al riparto dell'onere probatorio per mancata riscossione dei canoni di locazione, è da ritenere destituita di fondamento la tesi del requirente secondo cui, una volta allegata la prova del diritto di credito, incomberebbe sul debitore l'onere di dimostrare in giudizio l'inesistenza dello stesso. Una simile prospettazione confonde l'inadempimento civilistico (che governa il rapporto tra ATC e i conduttori degli alloggi) con la responsabilità erariale: un conto è l'inadempimento di un'obbligazione civilistica, altro è la responsabilità erariale che, anche in caso di fattispecie omissive, impone l'individuazione (e la prova) delle condotte doverose mancate e, in relazione a queste, dell'elemento soggettivo nei termini richiesti da questa peculiare responsabilità, la cui personalità è assolutamente inconciliabile con le prospettazioni generalizzanti cui fa ricorso la Procura. Peraltro, se è vero che in tema di responsabilità omissiva compete al requirente unicamente l'individuazione delle condotte doverose non osservate, è altrettanto vero che nella fattispecie in esame tale individuazione è stata fatta in termini generali e astratti, con un'inammissibile considerazione complessiva di oltre 6.000 crediti cancellati, senza ulteriore indicazione se non quella derivante dall'avvenuta cancellazione dei residui attivi per inesistenza di atti di messa in mora, omettendo completamente di svolgere alcuna puntuale e rigorosa indagine: a) sulla struttura organizzativa, b) sulle modalità di gestione del settore crediti, c) sui ruoli e sui compiti concretamente svolti dai singoli convenuti, d) sulle risorse disponibili in ATC, e) sulle responsabilità concrete e sulle condotte doverose che avrebbero dovuto essere tenute.

La delibera di riaccertamento straordinario residui non è idonea a fondare, di per sé, la responsabilità erariale, in quanto la funzione di detto istituto, proprio dell'armonizzazione contabile, ha carattere meramente contabile per la messa in sicurezza dei conti, senza che offra alcuna informazione circa i comportamenti sottesi alla gestione dei crediti, di adeguare lo *stock* dei residui attivi e passivi al principio della competenza finanziaria potenziata; si tratta, invero, di determinare il nuovo fondo pluriennale vincolato da iscrivere negli esercizi contemplati nel bilancio e di determinare il risultato di amministrazione secondo le nuove regole.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 118/24 - Pres. Pieroni - Rel. Gili - PM Martini

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi - Fallimento della Società di persone - Eccezione di difetto di interesse prospettato dalla curatela fallimentare - Reiezione.

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi - Fallimento della Società di persone - Eccezione di inammissibilità per duplicazione dei titoli - Reiezione.

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi - Fallimento della Società di persone - Soggettività passiva del legale rappresentante e assenza di *ne bis in idem* rispetto alla procedura fallimentare.

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi - Società di persone e legale rappresentante - Condotta antidoverosa - Sviamento dei fondi ricevuti - Mancata rendicontazione - Tardiva trasmissione di fatture non idonee a provare la liceità delle attività - Danno patrimoniale - Sussiste.

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi - Società di persone e legale rappresentante - Condotta antidoverosa - Sviamento dei fondi ricevuti - Elemento soggettivo - Sussiste.

L'asserito difetto di interesse ad agire, fondato sull'avvenuta insinuazione ed ammissione al passivo del medesimo credito, vantato dall'ente pubblico, con grado di privilegio maggiore rispetto a quello conseguibile in caso di ipotetica sentenza di condanna del giudice contabile, non oblitera l'interesse dell'azione contabile, che non si arresta alla reintegrazione patrimoniale del danno subito dall'erario nel caso specifico, mirando, invece, più in generale, "alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse erariali". Da ciò consegue l'indipendenza delle due distinte azioni, una officiosa ed una eventuale, e la configurabilità dell'interesse ad agire in capo alla Procura contabile anche in caso di azione risarcitoria avanzata dalla singola amministrazione, con il limite dell'integrale eventuale già avvenuto risarcimento del danno.

(Cfr., Cass. Sez. Un., n. 26659/2014; Cass. Sez. Un. n. 4883/2019; Corte conti, Sez. giur. App II, sent. n. 68/2023; Sez. giur. Piemonte, sentt. n. 452/2021, n. 71/2022; n. 89/2023).

Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'azione della Procura attrice per duplicazione dei titoli, derivante dall'ammissione, quale creditore privilegiato, nel passivo fallimentare dell'ente pubblico creditore, nessun impedimento è da ritenere configurabile per il medesimo, che, nell'intento di soddisfare un proprio diritto, voglia munirsi di più titoli esecutivi, non esistendo nel nostro ordinamento giuridico alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli.

(Cfr., Cass. n. 21768/2019; n. 6526/2018; n. 23083/2013; n. 15084/2006; n. 14737/2006; n. 13518/2004; n. 10911/2002; n. 135/2001; n. 1467/1969; Corte cost., sent. n. 303/1986).

In merito alla soggettività passiva del Fallimento, il Curatore fallimentare non è successore dei rapporti patrimoniali della società fallita né può rispondere di pretesi illeciti commessi dagli amministratori e/o dalla stessa società, ma convenuto in giudizio in qualità di rappresentante della società fallita e quanto alla circostanza, rappresentata dall'ammissione al passivo del Fallimento; donde, la reiezione dell'eccezione di *ne bis in idem* rispetto alla procedura fallimentare, dal momento che l'avvenuta ammissione al passivo fallimentare del credito verso il percettore del finanziamento non preclude l'accertamento della responsabilità erariale di quest'ultimo soggetto.

La mancata puntuale allegazione della spesa, effettuata con provviste pubbliche, comprova *ex se* la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa: l'omesso adempimento del generale obbligo di puntuale e tempestiva rendicontazione si risolve in un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto circa l'insussistenza del danno da sviamento del contributo pubblico contestato, onere che non può considerarsi assolto con la parziale non tempestiva rendicontazione; d'altro canto, la tardiva parziale produzione documentale da parte del convenuto, seppur astrattamente idonea a provare l'acquisto finanziato, avvenuta a significativa distanza temporale rispetto al termine fissato nel bando - nella specie, oltre due anni - e, comunque, in epoca successiva alla declaratoria di fallimento, non può essere giudicata sufficiente a dimostrare l'effettiva e corretta destinazione del finanziamento pubblico alle finalità impresse dal soggetto pubblico, essendo stati resi non possibili i tempestivi controlli *in loco* e nulla potendo provare in relazione al loro effettivo e concreto utilizzo per la realizzazione del progetto finanziato.

Non è sufficiente invocare, quale attenuazione od esclusione del predetto elemento soggettivo, l'ignoranza della normativa o la necessità di essersi affidati, in conseguenza della complessità della stessa, alla competenza di consulenti, o presunti tali, cui rimettere la relativa responsabilità, poiché ciò che rileva ai fini della responsabilità contabile è

unicamente l'assunzione, da parte del soggetto che ha presentato la domanda di finanziamento/contributo/agevolazione, dell'obbligo giuridico di rispettare le prescrizioni del bando.

(Cfr., Cofte conti, Sez. giur. Piemonte, n. 185/2022).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 46/24 - Pres. Pieroni - Rel. Mezzapesa - PM. Martini

Ufficio Monopolio - Giudizi di conto - Responsabilità contabile - Agente contabile esterno - Ricevitore del lotto - È assoggettato a responsabilità contabile.

Ufficio Monopolio - Giudizi di conto - Responsabilità contabile - Agente contabile esterno - Affidamento a soggetto estraneo e abbandono del servizio in concessione arbitrario - Mancato riversamento incassi da gioco del lotto - Danno erariale - Esclusiva imputabilità al concessionario.

Ufficio Monopolio. Giudizi di conto - Responsabilità contabile - Agente contabile esterno - Mancato riversamento incassi da gioco del lotto - Regime della prova.

Ufficio Monopolio. Giudizi di conto - Responsabilità contabile - Agente contabile esterno - Mancato riversamento incassi da gioco del lotto - Elemento soggettivo - Fattispecie - Dolo.

Ufficio Monopolio. Giudizi di conto - Responsabilità contabile - Agente contabile esterno - Mancato riversamento incassi da gioco del lotto - Danno erariale - Quantificazione.

Ufficio Monopolio. Giudizi di conto - Responsabilità contabile - Agente contabile esterno - Mancato riversamento incassi da gioco del lotto - Danno erariale - Interessi Debito di valuta e non di valore.

Ufficio Monopolio. Giudizi di conto - Responsabilità contabile - Agente contabile esterno - Mancato riversamento incassi da gioco del lotto - Esercizio del potere riduttivo - Obbligazione restitutoria - Non sussistenza dei presupposti.

Il ricevitore del lotto, soggetto privato addetto alla riscossione di proventi di provenienza pubblica, avendo maneggio di denaro per la riscossione di incassi di giocate e per il pagamento di vincite ai giocatori (ex art. 178 del r.d. n. 827/1924), è un agente della riscossione con obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, ai sensi dell'art. 191 del r.d. n. 827/1924; in quanto tale, è tenuto a riversare tutte le somme indicate nell'“estratto conto”, al netto di rimborsi ed aggio, che funge da “lista di carico”, ed è assoggettato a responsabilità contabile per le somme dovute ma non rimosse ai sensi dell'art. 194 r.d. cit., a meno che provi la sussistenza di una causa non imputabile dell'ammanco.

Il ricevitore del lotto non può evocare, quale esimente della propria responsabilità, l'affidamento riposto nella gestione di altri soggetti terzi estranei al rapporto incardinato con l'agente contabile stesso; sicché, anche qualora fosse pienamente dimostrata la gestione da parte di detti terzi soggetti, il nesso eziologico tra la condotta del ricevitore e il danno erariale provocato non sarebbe comunque reciso, rimanendo il concessionario della ricevitoria del lotto l'unico intestatario del contratto di concessione e quindi l'agente contabile dell'Ufficio dei Monopoli.

(Cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. II Appello, n. 16/2024, nonché, ivi richiamate, Sez. II Appello, n. 335/2019; Sez. Sardegna n. 235/2020, Sez. Lombardia n. 49/2020).

Alla luce del disposto di cui all'art. 194 r.d. n. 827 del 1924 e per consolidata giurisprudenza, a differenza della responsabilità amministrativa, ove spetta al pubblico ministero dimostrare il dolo o la colpa grave del presunto autore del danno all'erario, per la responsabilità contabile, la sussistenza dell'elemento soggettivo, per inversione dell'onere probatorio, si presume, gravando sull'agente contabile la dimostrazione che l'ammanco è conseguenza di un danno a lui non imputabile, dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, ovvero per assenza di dolo o colpa grave; nel caso dell'agente contabile opera, dunque, una vera e propria presunzione di colpevolezza in funzione dell'ammanco, qualificata in termini di inversione legale dell'onere della prova, con l'effetto che il requisito soggettivo del dolo o della colpa grave emerge *in re ipsa*.

(Cfr., C. conti, Sez. II Appello, n. 69/2004; n. 195/1985; Sez. III Appello, n. 249/2007; Sez. II Appello, n. 146/2021; Sez. I Appello, n. 301/2021; Sez. Piemonte, n. 66/2020).

Sussiste responsabilità dell'agente contabile per dolo nella fattispecie in cui concorrano una serie di elementi ostensivi quali: la tardività del deposito della denuncia; la cessione dell'azienda - celata all'Ufficio dei Monopoli - ad un soggetto divenuto irreperibile; la delega alla stipula di una polizza fideiussoria, poi rivelatasi falsa, ad un intermediario che

a sua volta si sarebbe avvalso di altro intermediario risultato successivamente non raggiungibile; donde, l'incontestabile condotta improntata a grave negligenza e palese e consapevole inottemperanza agli obblighi contrattuali, nonché la cosciente violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale e ineludibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell'Erario.

(Cfr. C. conti, Sez. Lombardia, n. 67/20, n. 09/2023 e n. 120/2023; Sez. Emilia-Romagna, n. 13/2023; Sez. Sardegna, n. 352/2021, confermata da Sez. Appello I, n. 465/2023).

Ai fini della quantificazione del danno da mancato riversamento da parte del ricevitore del lotto, occorre tenere separato il momento dell'effettuazione della giocata da quello della prenotazione delle vincite che possono verificarsi in giorni e luoghi diversi, rilevando ai fini dell'individuazione degli obblighi di riversamento dell'agente contabile, e dunque ai fini della quantificazione del danno imputabile, soltanto il primo.

In aderenza alla giurisprudenza consolidata, sulla somma complessiva costituente danno all'erario sono dovuti gli interessi dalla data del mancato riversamento e fino al soddisfo, da quantificare nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della l. n. 724/1994; gli interessi costituiscono infatti un risarcimento *ex lege* di tutto il danno da ritardato pagamento, salva prova del maggior danno da parte del P.M., nella specie non fornita; ne discende che il convenuto dovrà essere chiamato a corrispondere gli interessi sulle somme riscosse configurandosi il relativo debito come debito di valuta e non di valore, motivo per cui non può esser riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.

(Cfr. Sez. Giur. Lombardia, n. 98/2023 e n. 219/2023; Sez. Giur. Emilia-Romagna, n. 13/2023; Sez. Giur. Liguria, n. 74/2022; C. conti, Sez. II Appello, n. 16/2024; Sez. Giur. Lazio, n. 97/2022; Sez. Giur. Marche, n. 30/2022; Sez. Giur. Lombardia, n. 128/2021; Sez. Giur. Valle d'Aosta, n. 1/2021).

Va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio, da parte del giudicante, del potere riduttivo del danno, in quanto, indipendentemente dalla connotazione che si vuole attribuire alle reiterate omissioni dell'agente contabile, è evidente che l'obbligazione restitutoria, che configura il rapporto con l'Ufficio dei monopoli, escluda la possibilità di esercizio del potere riduttivo.

(Cfr., Corte conti, Sez. Appello II, n. 146/2021; Sez. Appello I, n. 465/2023).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 104/24 - Pres. Pieroni - Rel. Olessina - PM Valero

Giudizi di responsabilità - Azienda sanitaria - Danno patrimoniale da omesso riversamento attività intra moenia - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) - Utilizzabilità del materiale probatorio - Rimessione al libero convincimento del giudice contabile.

Giudizi di responsabilità - Azienda sanitaria - Danno patrimoniale da omesso riversamento attività intra moenia - Fattispecie.

Giudizi di responsabilità - Azienda sanitaria - Danno patrimoniale da omesso riversamento attività intra moenia, per erogazione sine causa dell'indennità di esclusività - Danno da inosservanza del debito orario.

Giudizi di responsabilità - Azienda sanitaria - Danno patrimoniale da omesso riversamento attività intra moenia, per erogazione sine causa dell'indennità di esclusività - Danno all'immagine.

La modifica dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al fine di incentivare il ricorso allo strumento deflattivo, ha inteso ridurre l'efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento, senza che però tale scelta possa estendersi fino all'irrelevanza del materiale probatorio raccolto, che pertanto rimane utilizzabile in sede di giudizio contabile, non automaticamente bensì previa valutazione del giudice contabile, e può concorrere così alla formazione del libero apprezzamento e convincimento del medesimo.

(Cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n. 57/2023, Sez. giur. Lombardia n. 20/2023, Sez. I centr. app. n. 25/2023).

Il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (art. 15-*quater* d.lgs. n. 502/1992) si giustifica unicamente per la scelta del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda sanitaria: la *ratio* del suo riconoscimento viene meno qualora il dipendente non operi rispettando tale vincolo, così, non solo, violando il sinallagma contrattuale ma, segnatamente, recando palese pregiudizio al perseguimento dell'interesse pubblico, come disciplinato dalla richiamata disciplina normativa e negoziale;

nella specie, il convenuto ha svolto attività professionale *intra moenia* in palese e grave violazione dei relativi adempimenti minimi previsti dalla disciplina citata concernenti: a) la registrazione delle visite effettuate, b) la corretta contabilizzazione degli introiti, c) il riversamento della quota parte dovuta all'Amministrazione, d) l'espletamento di attività in orari coincidenti con quelli di servizio; il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa relativamente all'attività *intra moenia* costituisce la garanzia minima del conseguimento del risultato apprezzabile ai fini della valutazione di sussistenza del danno erariale.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 57/2023).

L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce di per sé un oggettivo parametro cui correlare il sostanziale conseguimento dell'interesse pubblico ad un'efficiente prestazione di servizi di sanità pubblica.

Nella fattispecie in esame sussistono tutti i presupposti per la configurabilità di un danno all'immagine, costituendo il comportamento contestato al convenuto un reato contro la pubblica amministrazione, acclarato con sentenza penale passata in giudicato (peculato, ex art. 314 c.p.) ed essendosi determinato, a seguito della condotta del convenuto, un rilevante discredito all'immagine dell'Amministrazione; il danno all'immagine consistente nella lesione del prestigio e della reputazione della P.A. derivante da condotte criminose opera su un duplice piano: all'esterno dell'ente di appartenenza, presso i consociati, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica e in quei settori in cui l'amministrazione danneggiata precipuamente opera; all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono la P.A. Pertanto, la lesione all'immagine della P.A. non si identifica con la sola pubblicazione di notizie di stampa: la diffusione della notizia nei *mass media* comporta semmai un effetto amplificativo della lesione già prodotta dalla sola divulgazione del fatto illecito all'interno dell'Amministrazione. Il profilo interno e quello esterno dell'immagine della P.A. sono parimenti meritevoli di considerazione, non essendo necessaria sempre e comunque una rilevanza esterna alla P.A. della vicenda delittuosa, potendo il c.d. *clamor* essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media*.

(Cfr. Corte dei conti, Sez. II App., nn. 183/2020, 178/2020, 271/2017, 662/2011; Sez. giur. Piemonte n. 433/2021; Sez. giur. Lombardia, n. 26/2020).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 105 - Pres. Pieroni - Rel. Gili - PM Valero e Mormando

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi da parte della Regione Piemonte per lavori pubblici presso una località sciistica - Eccezione di difetto di giurisdizione - Reiezione.

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi da parte della Regione Piemonte per lavori pubblici presso una località sciistica - Incarico di direzione lavori - Eccezione di difetto di giurisdizione - Reiezione.

Giudizi di responsabilità - Erogazione di contributi da parte della Regione Piemonte per lavori pubblici presso una località sciistica - Fattispecie - Non attualità del danno - Improcedibilità.

Giudizi di responsabilità. Erogazione di contributi da parte della Regione Piemonte per lavori pubblici non concretizzati - Mancata notifica rituale dell'invito a dedurre - Inammissibilità della citazione.

In considerazione della natura pubblica delle risorse attribuitegli e delle caratteristiche peculiari di inserimento in un procedimento di realizzazione di obiettivi pubblici a favore di imprese deve ritenersi che la società privata destinataria delle predette risorse è incardinata in un rapporto di servizio con l'ente pubblico.

(Cfr., Cass., SS.UU. n. 23599/2010, n. 4309/2010, n. 5019/2012, n. 6/2012, n. 295/2013, n. 20701/2013, n. 935/2013 n. 1774/2013, n. 11229/2014 e n. 1515/2016; Corte conti, Sez. giur. Veneto n. 7/2015, n. 175/2013, n. 200/2013, Sez. giur. Calabria n. 62/2015, Sez. III Appello, n. 138/2015).

Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile atteso che l'incarico di Direzione dei lavori di opera pubblica, allorché sia conferito ad un soggetto estraneo all'amministrazione, è idoneo a inserire temporaneamente il medesimo professionista nell'apparato organizzativo pubblico: il rapporto di servizio sussiste nei confronti del direttore dei lavori senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente, poiché proprio in considerazione dei compiti e delle funzioni devolutegli, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa.

(Cfr., Cass. n. 1377/2006).

Venuta meno l'attualità del danno a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte del co-obbligato in solido, il giudizio è improcedibile per carenza di uno dei presupposti dell'azione.

(Cfr., Corte conti, Sez Un. n. 27/2021/QM).

È inammissibile la citazione non preceduta da rituale notificazione dell'invito a dedurre.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sent. n. 56- Pres. Pieroni - Rel. Malpesi - PM. Mormando

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Sentenza di condanna per truffa allo Stato confermata in appello - Istanza di rito monitorio ex artt. 131-132 c.g.c. - Fattispecie - Inammissibilità.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Prescrizione quinquennale - Decorre dalla conoscibilità effettiva - Fattispecie.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Prescrizione quinquennale - La conoscibilità effettiva - Criterio dell'ordinaria diligenza.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Eccezione di prescrizione - Erronea indicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Eccezione di prescrizione - Formulazione oltre il termine prescritto dall'art. 90, commi 1 e 3, c.g.c. - Inammissibilità - Fattispecie.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità

accessorie - Eccezione di prescrizione - Atti di riconoscimento del debito - Idoneità ad interrompere la prescrizione.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Esiti delle pronunce giurisdizionali penali nonché le risultanze delle indagini preliminari e del dibattimento - Libera valutabilità da parte del Giudice contabile.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Condanna definitiva in sede penale (art. 651 c.p.p.) - Efficacia di giudicato quanto al fatto.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Sentenza dichiarativa della prescrizione del reato - Riflessi nel giudizio contabile.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Sussistenza del danno erariale.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Sussistenza del danno erariale - Quantificazione del danno - Fattispecie - Inammissibilità di una consulenza tecnico-contabile.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Sussistenza del danno erariale - Quantificazione del danno - Decurtazione delle somme dovute degli oneri fiscali - Non ammissibilità.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Sussistenza del danno erariale - Dolo - Esclusione del potere riduttivo - Eccepite concorso di terzi - Eventuale responsabilità sussidiaria.

Responsabilità contabile - Istituto penitenziario - Indebita erogazione di indennità accessorie - Sussistenza del danno erariale - Rivalutazione monetaria quantificazione - Fattispecie.

L'applicazione dell'istituto monitorio, rimessa all'esclusiva e discrezionale valutazione ed iniziativa del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 131, co. 1, c.g.c.), nell'ottica deflazionistica del contenzioso, riveste carattere preliminare ed alternativo (quantomeno sino all'eventuale sua mancata accettazione, esplicita o implicita) rispetto alla discussione del giudizio nel merito; sicché, su di un piano sistematico, non vi è spazio, per la sua applicazione ad iniziativa di parte, in sede di costituzione in giudizio e quando l'udienza di discussione sia già stata fissata senza l'intervenuta preliminare (e discrezionale) emanazione del decreto presidenziale. (Nella specie, l'istanza di rito abbreviato è inammissibile, in quanto le sollevate eccezioni di merito si pongono in contraddizione con la (presupposta) accettazione dell'addebito, necessaria per il perfezionamento della fattispecie; inoltre, la disamina del merito delle stesse escluderebbe la sopra ricordata funzione deflazionistica dell'istituto, che è, viceversa, connotato essenziale per l'applicazione del medesimo.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 237/2023).

La prescrizione decorre non già dalla "conoscibilità obiettiva" del danno, bensì dal momento, anche successivo, della sua "conoscenza effettiva", poiché, diversamente, si confonderebbe la conoscenza del fatto dannoso con il suo accertamento; applicando tali consolidati principi alla fattispecie in oggetto, appare evidente che il danno qui contestato, anche se considerato frutto di occultamento doloso, è stato effettivamente conosciuto (e non solo meramente conoscibile) dall'amministrazione già all'epoca della circostanziata denuncia inoltrata alla competente Procura della Repubblica.

(Cfr., Corte conti, Sez. giur. Reg. 201/2021; Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II App., n. 891/2016, n. 129/2017; n. 182/2019; Sez. III App., n. 303/2017 e n. 170/2019).

La riconoscibilità del danno va sempre valutata secondo canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato, al fine di poter escludere rilievi di incuria, disattenzioni o negligenze, non sanabili dal rimando ad accertamenti esterni, quali quelli di natura penale, quando questi non siano essenziali al disvelamento della fattispecie, ma anzi seguano una "scoperta" già amministrativamente e compiutamente intervenuta.

(Cfr., Cass. civ., n. 5913/2000; n. 2645/2003; Corte dei conti, Sez. III App., n. 268/2023; Sez. giur. Puglia, n. 149/2016; Sez. I App., n. 334/2021; Sez. giur. Piemonte, n. 64/2019; Sez. giur. Sardegna, n.146/2011; Sez. Giur. Molise, n. 100/2010; Sez. giur. Puglia, n. 827/2009; n. 149/2016; Sez. II App., n. 326/2003 e n. 641/2013; Sez. I App., n. 4/2003).

In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "*quaestio iuris*" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizione per esso previsto dalla legge", con la conseguenza "che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, al cui rilievo officioso spetta l'individuazione di una norma di previsione e di un termine diverso; infatti, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte; ne consegue che l'eccezione di prescrizione del credito erariale, ritualmente e tempestivamente proposta anche dal convenuto e sulla quale si è esplicito il pieno contraddittorio tra le parti, deve essere correttamente interpretata dal Collegio e ricondotta all'esatto riferimento normativo (art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994) e cioè all'esatto termine quinquennale ivi previsto e alla sua effettiva decorrenza.

(Cfr., Cass. civ., Sez. I, n. 11843/2007; Sez. I, n. 15631/2016; SS.UU, n. 10955/2022; n. 15895/2019; Sez. III, n. 32485/2019).

È inammissibile e tardiva l'eccezione di prescrizione del credito erariale sollevata dalla difesa del convenuto costituitosi in giudizio solo il giorno antecedente all'udienza, trattandosi di eccezione di parte non rilevabile d'ufficio, come tale da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni prima dell'udienza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, commi 1 e 3, c.g.c. (Nella specie, irrilevante è la circostanza che l'eccezione sia già stata avanzata dalla difesa in sede di deduzioni istruttorie, valendo queste ultime soltanto nell'ambito del procedimento di indagine dinanzi al Pubblico Ministero e ai fini di un'eventuale archiviazione del medesimo, ma che non possono certo sopperire agli adempimenti richiesti, a pena di decadenza, dalla suddetta norma per la successiva costituzione in giudizio).

(Cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Marche, n. 291/2021).

Gli atti di riconoscimento di debito da parte del convenuto sono idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c.

Gli esiti delle pronunce giurisdizionali penali, nonché le risultanze delle indagini preliminari e del dibattimento, versate in atti, sono liberamente valutabili dal Giudice contabile, ai sensi dell'art. 95 c.g.c.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n. 282/2017; Sez. II App., n. 167/2018).

La condanna penale definitiva, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato anche nel giudizio contabile, quanto: a) alla sussistenza del fatto, b) alla sua illiceità penale e c) all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, risultando preclusa al giudice contabile ogni diversa valutazione dei fatti fondanti l'azione erariale e costitutivi della fattispecie scrutinata, che si ponga in contrasto con i presupposti logico-giuridici, espliciti o impliciti, nonché con le risultanze e le affermazioni rassegnate nella sentenza penale di condanna.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 55/2017; Sez. I App., n. 447/2018; id., n. 52/2018).

La sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, seppure non idonea a dispiegare alcuna efficacia diretta nel giudizio di responsabilità amministrativa, diversamente dai provvedimenti previsti dall'art. 651 c.p.p., riveste natura di elemento indiziario significativo e valutabile dal Giudice contabile per desumerne la colpevolezza, dal momento che essa presuppone, innanzitutto, l'avvenuto accertamento dell'assenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; l'istituto in questione presuppone infatti ontologicamente la sussistenza di prevalenti elementi correlati ad una condotta antigiuridica rilevante anche sul piano amministrativo e della responsabilità dell'imputato, in quanto, se non si postulasse che la pronuncia di prescrizione contiene l'implicito accertamento della sussistenza di un fatto di reato e della responsabilità della sua commissione, risulterebbe difficile giustificare la declaratoria di estinzione dello stesso, in essa contenuta. L'estinzione del reato si pone dunque come fattore esterno alla sua commissione e non comporta quindi il venir meno del disvalore giuridico ed etico delle condotte del dipendente infedele, cui ben può ricollegarsi il riconoscimento della sua responsabilità amministrativa; tant'è vero che, ai sensi dell'art. 198 c.p., l'estinzione del reato non comporta in via generale l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, e quindi dell'obbligo del responsabile di risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato (art. 185 c.p.), indipendentemente dal Giudice cui la cognizione di tale danno sia riservata.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 54/2019; n. 249/2017; Cass. pen., Sez. V, n. 24011/2015).

Sussiste responsabilità amministrativa per il pregiudizio subito dall'Amministrazione di appartenenza, costituito dalle attribuzioni stipendiali illecite, alla cui erogazione il convenuto ha concorso e di cui ha direttamente beneficiato.

In relazione alla quantificazione del danno erariale, in mancanza di precise contestazioni e di specifici apporti probatori di segno contrario ad opera della difesa, non vi sono ragioni per discostarsi dai conteggi effettuati dall'amministrazione danneggiata, rendendo pertanto inammissibile e superflua la consulenza tecnico-contabile invocata sul punto dalla difesa, stante la sua inidoneità a colmare carenze probatorie o la sua mera finalizzazione ad indagini esplorative.

(Cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19631/2020 e n. 31886/2019).

Non sussiste la possibilità di decurtare dalle somme dovute dal convenuto gli oneri fiscali e previdenziali versati dall'amministrazione, dovendo il danno erariale identificarsi con il corrispettivo indebito, al lordo delle imposte e ritenute dovute; né tale approdo ermeneutico può dirsi mutato dopo l'emanazione dell'art. 150 del d.l. n. 34/2020, in considerazione dell'ontologica differenza di genesi, natura e struttura del rapporto giuridico presupposto dalla richiamata normativa, rispetto a quello che si instaura per effetto della condotta dannosa, e sia, soprattutto, tenuto conto della funzione socio-economica meritevole di tutela, che nei casi riguardati dall'art. 150 cit. è costituito dall'esigenza di riequilibrare la situazione di dare/avere del sinallagma lavorativo, mentre nella responsabilità amministrativa è costituito dall'esigenza di tutelare l'integrità patrimoniale dell'amministrazione pubblica datoriale intaccata dalle condotte dannose, poste in essere in violazione dei doveri di servizio, con dolo o colpa grave.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. II App., n. 86/2019; Sez. II App., n. 536/2018; Sez. III App., n. 396/2016; Sez. I App., n. 280/2017; Cass. Civ., Sez. lav., n. 7343/2010; Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 53/2019 e n. 192/2017; Sez. I App. n. 240/2018; Sez. Campania, n. 14/2010; Sez. Liguria, n. 50/2013; Sez. Puglia, n.1558/2013; SS.RR. n. 24/2020; Corte dei conti, Sez. II App., n. 197/2021; Sez. III App., n. 372/2021).

Atteso l'elemento psicologico del dolo, non vi è spazio per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito, ai sensi dell'art. 52 r.d. n. 1214/1934; né per una riduzione o minor attribuzione del danno, in virtù dell'apporto causale di soggetti terzi, posto che, in ogni caso, tale apporto si attergerebbe in termini di mera responsabilità sussidiaria.

(Cfr., Corte dei conti, Sez. I App., n. 469/2019; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 313/2021; SS.RR., n.

4/QM/1998).

Nella specie, l'importo di danno può ritenersi già comprensivo di rivalutazione monetaria, maturando interessi nella misura legale dal solo deposito della sentenza sino al soddisfo, attesa l'intenzione più volte manifestata dal convenuto, già in epoca prossima alla commissione dell'illecito di restituire gli emolumenti indebiti percepiti all'amministrazione, previa esatta quantificazione degli stessi, rimasta peraltro inevasa.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte - Sentenza n. 75/2024 - Pres. Pieroni - Rel. Mezzapesa - PM Dainelli

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Appalti pubblici - Reato di turbata libertà del procedimento - Componente di commissione giudicatrice di pubblico appalto - Eccepite difetto di giurisdizione - Reiezione.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Appalti pubblici - Reato di turbata libertà del procedimento - Mancanza di efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento - Utilizzabilità nel giudizio contabile.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Appalti pubblici - Reato di turbata libertà del procedimento - Danno alla concorrenza - Sussistenza.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Appalti pubblici - Reato di turbata libertà del procedimento - Danno alla concorrenza - Quantificazione - Criteri.

Giudizi di responsabilità - Ente locale. Appalti pubblici - Reato di turbata libertà del procedimento - Danno da disservizio - Caratteri - Fattispecie.

Giudizi di responsabilità - Ente locale - Appalti pubblici - Reato di turbata libertà del procedimento - Danno da disservizio - Quantificazione - Criteri - Fattispecie.

Il componente di commissione giudicatrice di pubblico appalto è astretto alla pubblica amministrazione da rapporto di servizio, con conseguente reiezione dell'eccepite difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

(Cfr., Cass. n. 7764/2020).

Pur non configurandosi, per intervenuta modifica normativa, la sentenza di patteggiamento resa ex art. 444 e ss. c.p.p. come prova, il materiale probatorio ad essa collegato ed acquisito, è idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale, acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato, valutazione che, com'è noto, è prodromica alla pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p.; d'altro canto, la modifica dell'art. 445 c.p.p. si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non si configura tecnicamente come una pronuncia di condanna, ma, tuttavia, può fornire al giudice contabile elementi utili a procedere all'autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale.

(Cfr., Corte conti, Sez. III app., n. 347/2023; Sez. III app., n. 505/2023; Sez. Giur. Piemonte, n. 25/2024; n. 234/2023; Sez. Giur. Lombardia, n. 20/2023).

Sussiste danno da lesione della concorrenza laddove risulti provato un accordo illecito intercorso tra più soggetti, incluso il convenuto, che ha in concreto impedito il libero dispiegarsi della libera concorrenza, posta a garanzia del principio di economicità, così determinando una lesione del patrimonio pubblico provocata dall'ingiustificato maggiore esborso e quindi dalla sussistenza di una spesa pubblica maggiore di quella che si sarebbe sostenuta con il corretto esplicarsi dell'evidenza pubblica, sulla base di una comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti, in contesti temporali ragionevolmente prossimi, a seguito di gara per servizi o forniture dello stesso genere o consimili a quello per il quale non ha operato la dialettica concorrenziale.

(Cfr., Corte conti, Sez. I app., n. 100/2020; Sez. II app., nn. 431, 437 e 476/2019 e n. 1081/2015; Sez. III app., n. 175/2019, n. 148/2018, n. 229/2017 e n. 228/2016; Sez. I app., n. 254/2019; Sez. I app., n. 392/2022).

Una volta evidenziata l'esistenza del danno alla concorrenza, ovvero la fruibilità del bene o servizio a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, non vi è ragione di far ricorso, *sic et simpliciter*, alla quantificazione del pregiudizio attraverso una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove si possa fare riferimento al medesimo parametro utilizzato per dimostrarne l'*an*: è ragionevole oltre che equo riferirsi alle sole aggiudicazioni avvenute con il medesimo criterio seguito nella procedura di cui è causa (offerta economicamente più vantaggiosa); non appare sufficientemente indicativo parametrarsi ad una sola annualità, per quanto sia la medesima del contratto la cui procedura ha originato

il giudizio, risultando maggiormente significativa la media della percentuale di ribasso operata nel quinquennio disponibile.

Il danno da disservizio consiste nel pregiudizio che la condotta inefficiente o illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell'azione pubblica (art. 97, secondo comma, Cost.), tenuto anche conto, nella specie, che l'ente locale è stato costretto a impiegare, successivamente, risorse umane per ripristinare la fisiologia dell'azione amministrativa, nonché attivare, in conseguenza delle patologie riscontrate, i doverosi procedimenti amministrativi di costituzione di parte civile nel giudizio penale.

(Cfr., Corte conti, Sez. III app. n. 479/2017 e n. 239/2020; Sez. II app., n. 8/2017, n. 125/2000 e n. 134/2000; Sez. I app., n. 523/2012 e n. 9/2023).

Nella quantificazione del danno da disservizio, derivante da illecita turbativa del regolare svolgimento di un pubblico appalto, occorre tenere conto: i) della provocata irregolarità del procedimento amministrativo, con riguardo sia alla predeterminazione del contenuto del bando, sia allo svolgimento della gara, con lesione, nella specie, dei criteri di efficacia, economicità, efficienza e imparzialità con conseguente disfunzione organizzativa; ii) del ricorso, da parte dell'ente locale danneggiato, ad impiegare, successivamente, risorse umane per ripristinare la fisiologia dell'azione amministrativa, nonché per attivare, in conseguenza delle patologie riscontrate, i doverosi procedimenti amministrativi di costituzione di parte civile nel giudizio penale; iii) delle c.d. "spese di indagine", laddove le stesse non riguardino attività effettuata nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attività d'ufficio, quali quelle poste in essere da organi di polizia giudiziaria.

(Cfr., Corte conti, Sez. I app. n. 9/2023).

RASSEGNA DELLE PRINCIPALI SENTENZE IN MATERIA PENSIONISTICA ANNO 2024

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni militari - Giudice mon. Baldi - Sent. n. 22/2024

Pensione di reversibilità a persona inabile al lavoro - Stato di detenzione alla data del decesso del genitore - Requisito di vivenza a carico - Insussistenza.

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità a favore del figlio inabile al lavoro, il requisito della “vivenza a carico” del genitore al momento del decesso di costui non sussiste nel caso in cui, al momento del decesso del padre, il figlio si trovi in detenzione carceraria, posto che per i bisogni fondamentali egli è a carico dello Stato, non rilevando che il padre abbia provveduto ai bisogni saltuari del figlio, né che il detenuto sia tenuto a rimborsare quota parte delle spese di mantenimento in carcere, poiché il suo debito verso lo Stato diviene attuale solo al termine della detenzione.

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni civili - Giudice mon. Malpesi - Sent. n. 24/2024

Indennità corrisposta a dirigente ai sensi dell'art. 110 TUEL - previsione tassativa dell'art. 43 d.P.R. n. 1092/1973 - inclusione in quota A di pensione - insussistenza.

Gli assegni e le indennità pensionabili compresi nella base pensionabile ex art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 costituiscono un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione analogica, dovendosi escludere la possibilità di interpretare le locuzioni stipendio, paga o retribuzione nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa; pertanto, deve essere esclusa la computabilità nella quota A di pensione dell'indennità corrisposta ex art. 110 TUEL, avendo essa carattere temporaneo, limitato alla sola durata dell'incarico e giustificata da transitorie ragioni organizzative.

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni militari - Giudice mon. Gili - Sent. n. 42/2024

Coefficiente ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 - Personale con meno di quindici anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995 - Applicabilità.

Eccezione di decadenza ex art. 205 d.P.R. n. 1092/1973 - Insussistenza - Rigetto.

Eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 - Insussistenza - Rigetto.

La più favorevole aliquota di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/73 per la liquidazione delle pensioni militari spetta anche al personale collocato in quiescenza che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato meno di quindici anni di servizio utile.

Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza, dedotta dall'Amministrazione resistente, per asserita violazione del termine triennale di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto risulta errata l'applicazione della normativa, non ricorrendo la fattispecie contemplata dall'invocato articolo, che prevede termini decadenziali per esercitare l'azione giudiziale in materia di pensioni pubbliche per procedere alla modifica della pensione, segnatamente, per effettuare revoche o modifiche d'ufficio.

Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza, sollevata dall'Amministrazione resistente, a norma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, non risultando l'invocata decadenza applicabile al

sistema di previdenza pubblica, per il carattere eccezionale della norma, la quale, pertanto, non è suscettibile di applicazione estensiva e/o analogica.

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni civili - Giudice mon. Olessina - Sent. n. 47/2024

Ripetizione di indebito per violazione del divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di servizio ex art 4 del d.P.R. n. 758/1965 - Applicabilità art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 - Esclusione - Legittimo affidamento o buona fede - Insussistenza.

Laddove l'azione di ripetizione abbia riguardo a ratei di pensione indebitamente percepiti per violazione del divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di servizio, sono applicabili le regole generali sulla ripetizione dell'indebito previste dagli artt. 2033 e segg. cod. civ., non operando né la disciplina stabilita dall'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, né alcuna situazione di legittimo affidamento o buona fede idonea ad evitare la ripetizione delle somme indebitamente erogate dall'Ente previdenziale.

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni civili - Giudice mon. Malpesi - Sent. n. 49/2024

Cumulo gratuito di periodi assicurativi maturati in diverse gestioni pensionistiche - Art. 1, co. 13, l. n. 335/1995 - Interpretazione letterale e teleologica - Periodi maturati presso casse private - Inclusione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 13, della l. n. 335/1995, devono essere computati tutti i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso differenti forme di assicurazione obbligatoria, senza possibili distinzioni fra differenti enti previdenziali, purché si tratti di forme di contribuzione obbligatoria, in quanto, se il legislatore avesse voluto escludere alcune gestioni previdenziali, lo avrebbe indicato espressamente, essendo tale interpretazione coerente con l'istituto del cumulo gratuito, finalizzato a non creare disparità di trattamento tra soggetti, che, prima del 31 dicembre 1995, abbiano svolto attività lavorativa, versando contributi presso l'Assicurazione generale obbligatoria, e soggetti che abbiano versato contributi presso altre casse.

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni militari - Giudice mon. Baldi - Sent. n. 53/2024

Accertamento di dipendenza da causa di servizio di infermità ex art. 169, co. 1, d.P.R. n. 1092/1973 - Ricorrente ancora in attività lavorativa - Interesse concreto e attuale - Sussistenza.

L'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità ex art. 169, co. 1, d.P.R. n. 1092/1973 afferisce ad un diritto potestativo autonomo del privato affinché lo Stato accerti se sussistono, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione; pertanto, non costituisce elemento ostativo il fatto che egli non sia ancora in quiescenza, in

quanto sussiste sempre un interesse concreto ed attuale all'accertamento delle condizioni che potrebbero poi consentire l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata, anche per il soggetto ancora in attività.

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni civili - Giudice mon. Gili - Sent. n. 60/2024

Regolarizzazione posizione contributiva a fini pensionistici in costanza di rapporto di lavoro - Adempimento obblighi inerenti al rapporto d'impiego - Difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice del lavoro.

Rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro la cognizione delle controversie in materia di regolarizzazione della posizione contributiva, ancorché ai soli fini pensionistici, ma in costanza di rapporto lavorativo del pubblico dipendente, in quanto la controversia investe direttamente non la determinazione del diritto a pensione e neppure la misura e/o la decorrenza della stessa bensì gli obblighi direttamente inerenti al rapporto d'impiego ed influenti solo di riflesso sulla pensione.

(Cfr., Corte conti Sez. Giur Piemonte, sent. n. 302/2024).

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni civili - Giudice mon. Olessina - Sent. n. 68/2024

Periodi lavorativi effettuati all'estero - Artt. 45 e 47 Reg. CE 987/2009 - Obblighi dell'Istituzione "di contatto" - Sussistenza.

In caso di attività di lavoro effettuata all'estero, la domanda di pensione di vecchiaia del lavoratore deve essere presentata all'istituzione del proprio luogo di residenza o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo e tale istituzione "di contatto" ha precisi obblighi di istruzione e comunicazione come previsti dagli artt. 45 e 47 del Reg. CE 987/2009.

(Cfr., Corte conti Sez. Giur Piemonte, sent. n. 74/2024).

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni civili - Giudice mon. Olessina - Sent. n. 88/2024

Esposizione ad amianto - benefici ex art. 13, co. 7, l. n. 257/1992 - domanda amministrativa non proposta per via telematica - art. 38, co. 5, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 - assenza di obbligo di presentazione esclusivamente in forma telematica - inammissibilità domanda giudiziale ex art. 153 c.g.c. - insussistenza.

Richieste di certificazione INAIL ai fini dell'art. 13, co. 7, l. n. 257/1992 - termine decadenziale - insussistenza.

Malattia da esposizione ad amianto certificata dall'INAIL - consapevolezza giuridicamente qualificata al momento della certificazione INAIL - decorrenza prescrizione.

Benefici ex art. 13, co. 7, l. n. 257/1992 - requisiti di tempo minimo e soglia di esposizione - insussistenza.

Nelle fattispecie riguardanti il riconoscimento dei benefici ex art. 13, co. 7, l. n. 257/1992 in caso di esposizione all'amianto, dalle disposizioni che hanno disciplinato la trasmissione in via telematica delle domande, ossia l'art. 38, co. 5, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, non discende l'obbligo di presentazione delle domande amministrative esclusivamente in forma telematica né l'introduzione di nuove cause di improponibilità della domanda o di improcedibilità della successiva azione giudiziale.

Le richieste di certificazione all'INAIL ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 7 dell'art. 13 della l. n. 257/1992 non sono soggette ad alcun termine decadenziale, posto che il comma 1 dell'art. 47 d.l. n. 269/2003 si riferisce alla certificazione richiesta ai fini dei benefici di cui al comma 8 del citato art. 13.

Nel caso di contrazione di malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto documentata dall'INAIL, la prescrizione del corrispondente diritto decorre dalla suddetta documentazione, avendosi, in tale momento, la consapevolezza giuridicamente qualificata che costituisce il presupposto dell'esercizio del diritto.

Ai fini del riconoscimento dei benefici l'art. 13, co. 7, l. n. 257/1992 fa esclusivo riferimento all'insorgenza della patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'INAIL, quale presupposto per il perfezionamento della fattispecie legale, senza richiedere un tempo minimo e una soglia di esposizione.

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - Pensioni civili - Giudice mon. Olessina - Sent. n. 89/2024

Dipendente Polizia di Stato, collocato in pensione per raggiunti limiti di età e titolare di pensione calcolata con il sistema misto - esclusione ausiliaria - art. 3, co. 1 e 7, d.lgs. n. 165/1997 - beneficio moltiplicatore calcolo contributivo - sussistenza.

In base all'art. 3, commi 1 e 7, d.lgs. n. 165/1997, ha diritto al beneficio dell'applicazione del moltiplicatore ai fini del calcolo contributivo il dipendente della Polizia di Stato che sia stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età e sia titolare di pensione calcolata con il sistema misto, in quanto egli non ha potuto optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato.

**RASSEGNA DELLE LE PRINCIPALI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

ANNO 2024

Corte costituzionale - Sent. n. 59/2024, Pres. Barbera, red. Buscema

Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Norme della Regione Calabria - Società a partecipazione regionale - Individuazione, quali agenti contabili, dei soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle

assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali - Conseguente loro responsabilità della corretta gestione societaria e soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti, benché non abbiano effettivo maneggio delle partecipazioni sociali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione contabile - Illegittimità costituzionale - Auspicio per un intervento del legislatore.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, che qualifica come agenti contabili – e come tali assoggettati al giudizio di conto – i soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società partecipate dalla Regione Calabria, in tal modo individuando come agenti contabili soggetti che non avrebbero il “maneggio” delle partecipazioni sociali, perché senza l'effettiva possibilità di esercitare i diritti del socio. La disposizione regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale, che può unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali». In assenza di una disciplina statale organica e tenuto conto che il giudizio di conto è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è espresso l'auspicio che il legislatore statale intervenga nella materia prendendo in adeguata considerazione l'evoluzione della figura e del ruolo dell'agente contabile con particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici.

(Cfr., Corte cost., sentt. n. 160/2022; n. 285/2019; n. 8/2017).

Giurisdizione contabile - In genere - Ricomprensione sia dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che dei giudizi di conto - Ratio - Necessità di assicurare la sana gestione del denaro pubblico - Conseguente obbligo di rendere il conto per chi ha maneggiato denaro pubblico - Estensione anche ai casi di gestione di azioni e quote societarie.

L'art. 103, secondo comma, Cost. si riferisce all'ampio ambito della «tutela del pubblico danaro», su cui la Corte dei conti ha giurisdizione piena ed esclusiva, e comprende tanto i giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, quanto i giudizi di conto. È infatti principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Ne discende, in ossequio al principio di necessità del giudizio di conto, l'obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici; in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere.

(Cfr., Corte cost., sentt. n. 89/2023 n. 196/2018; n. 371/1998; n. 1007/1988; n. 185/1982; n. 114/1975; n. 68/1971).

Il giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici. (Precedenti: S. 292/2001 - mass. 26492).

La qualità di agente contabile è fondata sul presupposto essenziale che detto operatore è investito del maneggio di denaro (sia esso entrata di diritto pubblico o di diritto privato) d'indiscussa originaria pertinenza dell'ente pubblico che ha costituito a tale scopo la società di tipo privatistico, e ovviamente tale considerazione si estende anche alla gestione di materie di pertinenza pubblica.

Il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione. In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. La giurisdizione della Corte dei conti in questo giudizio risponde dunque all'esigenza del rispetto della legalità contabile delle risorse pubbliche.

(Cfr., Corte cost., sent. n. 129/1981).

Corte costituzionale - Sent. n. 132/2024, Pres. Barbera, red. Pitruzzella

Responsabilità amministrativa e contabile - Disciplina dell'elemento soggettivo - Necessità di un punto di equilibrio nella ripartizione del rischio tra l'apparato e l'agente pubblico, anche al fine di evitare la c.d. burocrazia difensiva - Conseguente discrezionalità del legislatore, col limite della ragionevolezza - Necessaria valutazione del contesto istituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione che limita provvisoriamente, in ragione della crisi connessa al COVID-19, poi prorogata al 31 dicembre 2024, la responsabilità ai casi di condotte commissive dolose. Auspicio per una complessiva riforma della responsabilità amministrativa).

La responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ha un carattere composito in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria. Pur combinando tali elementi, e nonostante in più aspetti si discosti dall'archetipo della comune disciplina civilistica, essa tuttavia non smarrisce la sua natura risarcitoria di fondo, essendo ancorata al danno subito.

(Cfr. Corte cost. sentt. n. 123/2023; n. 203/2022).

La concreta configurazione della responsabilità amministrativa e la definizione del margine di discostamento dai principi comuni della materia sono rimessi alla discrezionalità del legislatore con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta.

(Cfr. Corte cost., sentt. n. 123/2023; n. 371/1998; n. 1032/1988; n. 411/1988; O. n. 168/2019; O. n. 286/2011; O. n. 221/2021; O. n. 219/2011).

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha introdotto una disciplina provvisoria, prorogata con successivi decreti-legge fino al 31 dicembre 2024, che, quanto alle condotte attive, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose. La disposizione censurata – pur modificando, in via temporanea, la disciplina dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, ancorata a regime, al dolo e alla colpa grave – non è irragionevole: essa trova, infatti, idonea giustificazione sia in ragione del peculiarissimo contesto economico e sociale dovuto all'emergenza pandemica da COVID-19 – del quale intende fronteggiare le ricadute economiche – sia per la provvisorietà della disciplina posta. Il legislatore ha ritenuto indispensabile che l'amministrazione pubblica non fosse, a causa della sua inerzia, di ostacolo alla ripresa economica; ciò a tutela di interessi vitali della società italiana, di rilevanza costituzionale, quali l'eguaglianza, il diritto al lavoro, l'effettività dei diritti sociali e la libertà di iniziativa economica. Le proroghe della disposizione censurata trovano, invece, giustificazione nel peculiare contesto di attuazione del PNRR, ove ogni ritardo delle amministrazioni può compromettere il rispetto del cronoprogramma, potendo pregiudicare interessi di rilevanza costituzionale, quali il rispetto degli obblighi assunti in sede UE, la tutela dell'ambiente, la realizzazione di un'economia sostenibile, l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, gli interessi delle future generazioni, l'eguaglianza, anche di genere e, infine, la coesione territoriale. La scelta di combattere la burocrazia difensiva su “grande scala” non è nemmeno manifestamente incongrua, in ragione del contesto citato e della difficoltà di individuare ex ante e in maniera esaustiva le attività rispondenti al bisogno di favorire la ripresa economica. Né sussiste una disparità di trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, trattandosi di categorie non omogenee, soggette a statuti diversi anche in punto di responsabilità. In assenza di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell'attività tra l'amministrazione e l'agente pubblico, alla scadenza della disposizione censurata il fenomeno della “burocrazia difensiva” sarebbe destinato a riespandersi per cui è richiesta una complessiva riforma della responsabilità amministrativa per ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa opera; in particolare, la Corte ha osservato, il legislatore potrebbe vagliare un'eccezionale esclusione della responsabilità colposa per specifiche categorie di pubblici dipendenti, anche solo in relazione a determinate tipologie di atti, in ragione della particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o del connesso elevato rischio patrimoniale.).

(Cfr., Sentt. n. 8/2022; n. 178/2015).

RASSEGNA DELLE LE PRINCIPALI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE CONTABILE

ANNO 2024

Corte di cassazione - Ordinanze delle SSUU n. 3295/2024, n. 18089/2024; n. 2290/2024

Eccesso di potere giurisdizionale: questioni di giurisdizione.

A) L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunciabile per motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi degli artt. 111, c. 8, Cost. e 362, c. 1, cod. proc. civ., è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato o la Corte dei conti applichino, non norme esistenti, bensì *regolae iuris* dagli stessi create, ingerendosi nell'attività di produzione normativa che non compete loro. Sicché ove, invece, sia seguito un percorso decisorio fondato sull'interpretazione analogica o estensiva, quand'anche si pervenga ad affermazioni erranee, non sorgono questioni afferenti ai limiti esterni di tali giurisdizioni, bensì a vizi interni al loro perimetro cognitivo;

B) Parimenti non si configura il vizio di eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del giudice contabile, che abbia sindacato l'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione, laddove l'affermazione della responsabilità sia stata correlata alla valutazione dell'operato dei soggetti convenuti secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della l. n. 241/1990 e, dunque, "secondo parametri di legittimità che la collocano all'interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale". (ord. cit. n. 2290/2024). Ciò in quanto, è compito della Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, "che devono essere ispirati ai richiamati criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa". (ord. cit. n. 18089);

C) L'ambito della cognizione della Corte di cassazione non può estendersi a questioni di legittimità costituzionale, che involgano norme secondo cui è stata adottata la decisione impugnata, nella misura in cui risultano inammissibili per irrilevanza nel giudizio dinanzi alla Corte che regola la giurisdizione, ove deve farsi applicazione soltanto delle disposizioni che consentono la verifica della legittimità dell'esercizio del potere giurisdizionale medesimo.

Corte di cassazione - Sent. n. 30220/2024.

La giurisdizione contabile sull' "Elenco Istat ".

In tema di impugnazione dell'elenco annuale Istat delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l'art. 23-*quater* d.l. n. 137/2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei conti - SSRR alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell'effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo".

Non è stata, dunque condivisa l'opzione interpretativa propugnata dal giudice contabile, rilevando che la "contrazione" del perimetro della giurisdizione contabile è adeguatamente

bilanciata dalla riespansione della giurisdizione del giudice amministrativo, titolare esclusivo della tutela giurisdizionale di annullamento: con ciò risultando l'autosufficienza, sotto questo profilo, del ricorso al medesimo proposto, in linea altresì con un'interpretazione del diritto interno conforme ai principi unionali.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 20094 del 22/07/2024

Il giudizio per resa del conto.

Premesso il generale principio posto negli artt. 137 c.g.c., 74 r.d. n. 2440/1923 e 178 r.d. n. 827/1924, secondo cui "in linea di principio, dunque, tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano maneggio di beni o valori o denaro di pertinenza dell'amministrazione sono assoggettate al giudizio di conto, indipendentemente dal fatto che si tratti di agenti interni o esterni e che si tratti di agenti di diritto o di fatto", caso di specie il titolo concessorio prevede una forma di ripartizione, tra amministrazione e la società gerente dei proventi della gestione, derivanti dall'organizzazione di mostre nei locali del complesso monumentale e dalla vendita di beni nel *bookshop*: poiché, dunque, le somme incassate dal gestore sono in parte pubbliche, la società concessionaria assume la qualifica di agente contabile, obbligato alla rendicontazione.

Corte conti SSRR in sede giurisdizionale - Sent. n. 34/2024/QM/PRES

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione - Principi di diritto.

A) Nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti (art. 1 c.g.c.) esercitata dai giudici contabili indicati dall'art. 8 c.g.c., le SSRR in sede giurisdizionale sono - ai sensi degli artt. 11, c. 1 e 114 c.g.c. - l'organo giurisdizionale al quale è intestata in via esclusiva la competenza di assicurare l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e di quelle che regolano le altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

B) Le competenze nomofilattiche delle SSRR in sede giurisdizionale di cui agli artt., 11, c. 1. e 114 del c.g.c. hanno a oggetto l'ambito delle funzioni giurisdizionali (art. 103, c. 2, Cost.; artt. 1, 8 e 11, c. 1, c.g.c.) e sono osservate, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.g.c. e, per le sezioni giurisdizionali d'appello, dell'art. 117 c.g.c., dagli organi della giurisdizione contabile di cui all'art. 8 c.g.c.; è esclusa la possibilità di attivare pronunciamenti con valore nomofilattico sull'esercizio di funzioni di controllo (art. 100, Cost), restando ferma, in ogni caso, la valenza interpretativa dei principi ermeneutici espressi nelle sentenze delle SSRR in sede giurisdizionale.

C) La deliberazione/decisione assunta dalle Sezioni di controllo regionali competenti a deliberare la parificazione del rendiconto generale della regione, come disciplinata dall'art. 40, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, è impugnabile ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. e), del codice di giustizia contabile.

D) Gli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, integrano - ove e in quanto espressamente richiamati - le particolari regole procedurali della parificazione dei rendiconti regionali che, quale forma di manifestazione dell'esercizio della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti, non è un giudizio in senso tecnico-processuale; non è, quindi, applicabile alla parificazione il codice della giustizia contabile che, secondo l'art. 1, c. 3, ha istituito e regolato la disciplina processuale dell'esercizio della giurisdizione contabile da parte dei giudici individuati dall'art. 8 c.g.c.

E) L'art. 40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 si applica alla fase della deliberazione della parificazione dei rendiconti; la limitazione legislativa alle sole "formalità della sua giurisdizione contenziosa (...) comporta che la deliberazione venga assunta previa trattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero, in contraddittorio dei rappresentanti dell'amministrazione."

F) La nomofilachia è espressione di una competenza funzionale - e non gerarchica - intestata dal legislatore alle SSRR in sede giurisdizionale, in via esclusiva, quale "giudice naturale".

G) Le decisioni del giudice contabile di parificazione dei rendiconti regionali, alla luce del tenore precettivo dell'art. 40 TU C.d.c. non possono essere qualificate come esercizio di funzione giurisdizionale e quindi come pronunce rese in esito a un giudizio in senso tecnico-processuale, al quale applicare le regole del c.g.c.

H) La parifica assume le medesime cadenze procedurali in cui si articolano le forme di controllo di regolarità/legittimità, ossia la verifica; il giudizio; la misura. A tale stregua il termine *giudizio*, riferito alla parifica, indica solamente il momento della valutazione dei risultati della verifica e non un *giudizio* in senso tecnico processuale.

(Cfr., Corte cost., sent. n. 226/1976; n. 181/2015; n. 89/2017; n. 184/2022; Cass. SSUU, sentt. n. 23072/2014 e n. 22645/2016).

Corte conti SSRR in sede di consultiva - Parere n. 3/2024/CONS

Parere reso ai sensi dell'art. 1, r.d.l. n. 273/1939, avente per oggetto due proposte di legge presentate in Parlamento che recanti modifiche alle disposizioni vigenti in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, nonché in materia di responsabilità per danno erariale.

A) È stata segnalata l'insidiosa interferenza delineata tra le funzioni di controllo preventivo di legittimità, che sarebbero ampliate nell'oggetto e nell'efficacia scriminante, e il perimetro dell'azione di responsabilità, che ne risulterebbe notevolmente inciso in senso restrittivo: con ciò determinandosi, da un lato, lo snaturamento di tale tipologia di controllo sia nell'amministrazione dello Stato che in ambito territoriale, i cui effetti sono spinti ben oltre l'accertamento della corrispondenza degli atti alle norme vigenti e, dall'altro, l'impropria aprioristica esclusione della responsabilità per rilevanti fasce di attività di amministrazione e gestione del denaro pubblico.

B) Ciò peraltro troverebbe un'ulteriore applicazione estensiva nel settore dei contratti pubblici legati all'attuazione dei programmi del PNRR, per i quali è previsto il dimezzamento dei termini per il vaglio da parte del magistrato contabile e il consolidarsi del silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia, anch'esso foriero dell'effetto esimente della responsabilità.

C) Parimenti, in relazione alle disposizioni riguardanti la funzione consultiva e di controllo preventivo *a richiesta* delle Amministrazioni, le SSRR ne hanno stigmatizzato la sostanziale vocazione deresponsabilizzante per gli operatori pubblici, per effetto della quale risulta ampliata l'area dell'impunità e, specularmente, incrementata la percentuale dei danni erariali che restano a carico della collettività.

D) Nell'ambito della disamina delle disposizioni, nondimeno, il Collegio ha prospettato - ove ritenuto possibile - soluzioni alternative, nel contempo richiamando il legislatore a valutare che il tenore obiettivamente incisivo delle modifiche contenute nelle due proposte di legge dovrebbe suggerire il previo svolgimento di un confronto tecnico con la Corte dei conti.

CORTE DEI CONTI - TORINO

